

# Volontariato

*Aggiornato*


Anno VIII - n. 7 • Ottobre - Novembre 1998 - Sped. A. P. 45% Art. 2 c. 20/b legge 662/96 - Filiale di Lucca - Contiene I.R.



Foto F. Ricci

- 1** *Volontariato e innovazione: quali modelli organizzativi?*
- 3** *Conferenza Nazionale del volontariato*
- 6** *Benvenuta Banca Etica*
- 7** *Turismo sociale: turismo dell'avvenire*
- 9** *Centro Servizi per il Volontariato di Modena*
- 10** *Diamo una mano a chi aiuta*

- 11** *I minori all'interno delle organizzazioni di volontariato*
- 13** *Lanciata una petizione popolare per porre le imprese sotto controllo*
- 14** *Segnalazioni*
- 15** *Legge privacy volontariato e dati sensibili*
- 21** *Detraibilità fiscale delle liberalità in denaro e in natura a favore del volontariato*
- 24** *In ricordo di Fioretta Mazzei*



**Vuoi sapere cosa accade  
nel mondo del volontariato?**

**Abbonati a:**

# Volontariato

Agenzia di Informazione del Centro Nazionale per il Volontariato



**L'abbonamento per l'anno 1999  
è di L. 20.000**

da effettuare con versamento su  
c.c.p. n. 10848554 intestato a:  
**Centro Nazionale per il Volontariato**  
Via Catalani, 158 - 55100 LUCCA

Indirizzo INTERNET [http:// env. cpr. it](http://env.cpr.it)  
e mail [env @ env. cpr. it](mailto:env@env.cpr.it)

## VOLONTARIATO OGGI

AGENZIA DI INFORMAZIONE  
DEL CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO,  
STUDI, RICERCHE E COLLEGAMENTO  
FRA LE ASSOCIAZIONI ED I GRUPPI

### Comitato di redazione

Maria Pia Bertolucci, Rossana Caselli,  
Roberta De Santi, Elena Ghilardi, Aldo Intaschi,  
Tiziana Martinelli, Ela Mazzarella, Marilena Piazzoni,  
Stefano Raggiani, Fabrizia Rimanti

### Direttore responsabile

Costanza Pera

Aut. Trib. di Lucca n. 413 del 25-09-1985  
Anno XIV - n. 7 - Ottobre/Novembre 1998  
Sped. in A. P. 45% art. 2 c. 20/b legge 662/96  
Filiale di Lucca - Contiene I. R.

### Sede:

Via Catalani, 158 - LUCCA  
Tel. (0583) 41 95 00 - Fax (0583) 41 95 01

### Recapito postale:

Centro Nazionale per il Volontariato  
C.P. 202 - 55100 LUCCA

### Abbonamento annuo

L. 20.000 su c.c.p. n. 10848554 intestato a:  
**Centro Nazionale per il Volontariato**  
Via Catalani, 158 - 55100 LUCCA

La riproduzione totale o parziale di articoli e notizie  
è consentita citandone la fonte

### Fotocomposizione

La Bottega della Composizione

### Stampa

Nuova Grafica Lucchese



ASSOCIATO  
ALL'UNIONE ITALIANA STAMPA PERIODICA



Periodici del volontariato

**Pubblicazione realizzata nell'ambito della  
convenzione con il CNR, Ente patrocinatore  
e finanziatore della ricerca su "Ruolo della  
famiglia e del settore non-profit e della  
telefonia sociale per la fondazione di  
una politica sociale a rete integrata".**

### Presidente

Maria Eletta Martini

### Vice Presidenti

Giuseppe Bicocchi - Enrico Cini  
Patrizio Petrucci - Marilena Piazzoni  
Dina Formichini  
responsabile Attività CNV Nord Italia

### Comitato Esecutivo

ASP - AVIS - Fratres - Mo.V.I.  
Corrado Coghi  
responsabile Volontariato Internazionale  
Maria Pia Bertolucci  
responsabile Coord. Beni Culturali

### Comitato Scientifico

Achille Ardigò - Francesco Busnelli  
Claudio Calvaruso - Rossana Caselli  
Giovanni Nervo  
Emanuele Ranci Ortigosa

### Direttore

Aldo Intaschi

## VOLONTARIATO E INNOVAZIONE: QUALI MODELLI ORGANIZZATIVI?

Le modifiche delle politiche sociali possono potenziare o mettere in crisi le varie forme di volontariato.

Capacità, autonomia, specificità sono condizioni essenziali per una presenza attiva; in fondo, si tratta di continuare, con strumenti nuovi, con la flessibilità e adattabilità che caratterizzano l'azione volontaria, quello che in passato è accaduto: rendere esplicite condizioni di emarginazione che, altrimenti, rimarrebbero nascoste, trascurate, o non correttamente considerate, ciò è avvenuto perché proprio il volontariato è capace di aprire realmente ai

bisogni, per poi verificare normative, risorse, interventi, possibili e necessari. Ma chi tra i volontari, pensasse di appiattirsi sul pur glorioso passato, privilegiando gli aspetti di integrazione funzionale alle istituzioni, si mette da sé stesso sulla via del futuro incerto, perché, nella compresenza di altre componenti il terzo settore (cooperazione, impresa sociale) il volontariato rischia di snaturarsi o rinunciare ad essere interprete e testimone di disagio sociale e sofferenza, di bisogni emergenti, di aspettative di maggior protagonismo, di aumento degli spazi di autodeterminazione e di impegno sociale. Per questo parlando di volontariato, ne usiamo il termine al plurale "i volontari".

C'è spazio per i volontari che si rendono disponibili ad un servizio personale, spontaneo,

gratuito e disinteressato, a servizio di tutta la comunità. Sia quando lo fanno a titolo personale, sia quanto operano in organismi pubblici o privati, in molti casi combinando la loro attività con quella di lavoratori o di consumatori-utenti.

Si va dai volontari singoli, alle associazioni che non si iscrivono ai registri previsti dalla 266/91 e dalla Legge regionale perché operano, (ed è anche questo "volontariato vero") fuori da collegamenti istituzionali, a quelli che hanno una più consistente struttura organizzativa, forniscono servizi, in collaborazione o non, con gli organi istituzionali.

Per queste ultime associazioni il dialogo, la compresenza, è col terzo settore; si parla, e giustamente di "organizzazioni a prevalenza di volontari" che costituiscono una parte del fenomeno - probabilmente la più rilevante - ma non esauriscono la realtà del "privato sociale" chiamato a istituire quella "comunità sociale" che dovrebbe, nel giudizio dei più attenti, essere la riforma vera dello "stato sociale".

Per questo occorre fare attenzione ai gruppi informali a livello di quartiere o di piccola comunità, nei confronti dei quali si auspica una crescita di sensibilità e di attenzione da parte dei gestori locali delle politiche; e alla "evoluzione" (io almeno lo auspico) delle più organizzate, stabili, di antica tradizione, nel senso di acquisire capacità innovative. Non pensando che la poca struttura informale, e scarso impiego di risorse finanziarie, la pluralità e variabilità degli obiettivi, le renda "deboli", hanno di solito più presenza giovanile e femminile, forse meno stabile continuità, ma certo una "carica innovativa" che ne garantisce il futuro, e che è utilissima anche quando il volontariato non è impegnato in senso stretto nella erogazione dei servizi: è capace di sviluppare la promozione della

Intervento di  
Maria Eletta Martini  
Presidente CNV alla

REGIONE  
TOSCANA



## conferenza regionale del volontariato

In collaborazione con

CESVOT

Mercoledì 18 Novembre 1998  
Pistoia Fiere, Area ex-Breda, Pistoia

partecipazione, il controllo dell'operato dei soggetti pubblici, produce sensibilizzazione civica, e allarga gli spazi pubblici e democratici, costruendo reti culturali e operative.

Il modello più tradizionale si legittima grazie soprattutto alla funzione sociale pubblica svolta tramite l'erogazione di servizi; c'è stretto interscambio con i soggetti pubblici, maggiore strutturazione interna caratterizzata da una distinzione fra organi decisionali e tecnico-operativi e una più spiccata formalizzazione esterna dell'organizzazione, con un aumento della scala degli interventi ed un aumento di professionalità.

Senza rapporti formali con le Associazioni di volontariato certi servizi in Italia non si farebbero; penso al 118; prezioso.

Ma mi chiedo: quale spazio di autonomia per i volontari se non (ed è già molto per i singoli ma non sufficiente per le associazioni!) l'essere una ruota, utilissima, di un meccanismo deciso da "altri"?

Il collegamento stretto con le istituzioni si inserisce nella routine istituzionale, illusorio pensare alla spontaneità del singolo.

Parliamo di servizio ma utile alla collettività, ma volontario che è "diverso".

Ho accennato a questa dualità per dire che c'è spazio per tutti, c'è necessità di tutti, ma bisogna uscire dagli schemi e decidere insieme, tra noi, specificità e identità.

Pongo dei quesiti:

Molte organizzazioni di volontariato sono oggi strutturate in forma mista; un nucleo ridotto di persone a tempo pieno ed un nucleo consistente di volontari. Quali i loro confini?

Ancora: la gratuità ha sempre caratterizzato (non solo giuridicamente) in maniera inequivocabile il volontariato. Ma oggi, cosa vuol dire vivere la gratuità per associazioni, informali, e per quelle impegnate nei servizi integrando quelli pubblici? È la stessa cosa? Come si realizzano per queste ultime le convenzioni regionali, provinciali o comunali o altri tipi di accordo? La convenzione riconosce il diritto al rimborso spese alla Associazione, mentre l'opera del volontario rimane gratuita. Altri servizi sono gestiti da associazioni di volontariato (scuole, musei, etc.), da associazioni ambientaliste, ed altro ancora.

Negli ultimi tempi, il rapporto volontariato-soggetti pubblici si va estendendo anche nella coprogettazione per la presentazione-realizzazione di progetti (europei o locali) di iniziative di interesse sociale.

Volontariato-terzo settore-enti pubblici sono in grado di collaborare tra loro nella programmazione delle risorse pubbliche e private e nella soddisfazione dei bisogni presenti sul territorio? Nei progetti comuni degli interventi come il volontariato può assicurare la qualità che deriva dalla sua esperienza e dai legami con le popolazioni? E speriamo che convenzioni (e non appalti al ribasso) consentano di evitare il pericolo di concorrenza e conflittualità tra volontariato ed altri soggetti del terzo settore.

I Volontari dovrebbero giocare ruoli diversi da organizzazioni che affidano prevalentemente a personale retribuito: quindi volontariato da un lato, e imprese sociali dall'altro.

Non illudendosi che l'area "grigia" che sta tra i due sia facilissima da vivere. Ma consentendo al volontariato più il controllo che la gestione dei servizi anche se complementariamente richiesta dal terzo settore.

Tra le prestazioni erogate oggi, dal privato sociale in genere e dalle organizzazioni di volontariato troviamo ai primi posti l'ascolto, l'animazione socio-culturale, l'intrattenimento, l'assistenza morale e religiosa, la prevenzione, le visite, accanto all'educazione, all'insegnamento e all'assistenza sociale: un Welfare leggero, quindi destinato, ad assumere un'importanza crescente nella società post-industriale, dove la velocità dei cambiamenti, gli effetti sul mercato del lavoro delle innovazioni tecnologiche, l'accresciuta fragilità delle tradizionali agenzie di socializzazione la crescita smisurata delle aspettative e delle conseguenti frustrazioni, producono un allargamento del disagio all'area degli adulti cosiddetti "normali" ed una conseguente domanda assai forte di "ascolto" e di orientamento. Posto per tutti, dicevo, nella chiarezza dei rapporti.

Ma facendosi guidare dalla inventività suscitata dalla comprensione dei nuovi bisogni emersi e spesso inaspettati.

## CONFERENZA NAZIONALE DEL VOLONTARIATO

di *Fabrizia Rimanti*

Nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 1998, a Foligno (Perugia) avrà luogo la Conferenza Nazionale del Volontariato prevista dalla legge quadro 266/91 e promossa dalla Ministra Livia Turco.

Si tratta di un appuntamento tradizionalmente importante che ha costituito anche in passato per il mondo del volontariato un momento di scambio e di crescita significativo. Quest'anno l'incontro assume un ruolo di particolare rilievo alla luce delle innovazioni normative, del mutamento dello Stato Sociale, dell'integrazione europea e, a livello mondiale, della riflessione che la globalizzazione dell'economia induce i Paesi più avanzati a compiere nei confronti dell'esclusione sociale. In questi tre anni, l'ultima Conferenza risale infatti al 1995, lo stesso Volontariato ha compiuto notevoli passi avanti. La crescita è andata in una duplice direzione: il radicamento territoriale e la trasformazione progressiva in un soggetto politico da cui le istituzioni non possono prescindere per la progettualità che esso esprime. Non a caso il tema della conferenza sarà: "Il volontariato per la coesione sociale verso un nuovo Welfare".

Vi è dunque una grande aspettativa attorno a questa convocazione che vedrà riuniti tutti i movimenti grandi e piccoli operanti nel Paese, con un programma di vasto interesse culturale e operativo.

La Conferenza sarà strutturata in modo da porre problemi e tentare di fornire risposte con significativi apporti di studiosi ed operatori, ma anche e soprattutto con la collaborazione dei soggetti del volontariato. Nei tre giorni di lavoro, che saranno aperti dal Presidente della Repubblica Scalfaro e dalla Ministra Turco, saranno organizzate due tavole rotonde sui temi: famiglia, giovani,

immigrazione e risorse per il volontariato. 14 gruppi di studio, inoltre, rifletteranno ed elaboreranno su questioni scottanti. Ricordiamo brevemente alcuni temi.

La legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" ha rappresentato un momento altamente innovativo. Non ci si è limitati ad evidenziare i diritti dei minori, ma si è voluto avviare un processo concreto per assicurare loro la possibilità di un pieno sviluppo della propria personalità. I soggetti pubblici locali e quelli del terzo settore vengono "obbligati" a progettare insieme i loro interventi. La collaborazione è considerata risorsa strategica per attività educative e ricreative del tempo libero, per iniziative dirette alla prima infanzia e di sostegno alla relazione genitori-figli. È stato istituito l'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia.

Si è inoltre approvata la maggiorazione degli assegni familiari al nucleo familiare per i lavoratori a reddito modesto; l'aumento progredisce in base al numero dei figli e diviene sostanziale a partire dal terzo.

Nella nuova Legge Finanziaria approvata alla fine del 1997 è stato deciso di avviare la sperimentazione di nuove politiche di "reddito minimo di inserimento" espressamente rivolte a contrastare i fenomeni dell'indigenza. Quasi 50.000 famiglie di 42 comuni (per lo più nel Mezzogiorno d'Italia) potranno ricevere, entro dicembre 1998, un assegno di circa 500.000 lire e partecipare a percorsi formativi e/o di recupero volti a promuovere un inserimento nel mercato del lavoro. L'importo dell'assegno potrà essere aumentato o diminuito in base anche alla composizione familiare. L'esperimento si protrarrà per due anni.

La nuova legge sull'immigrazione del febbraio 1998, "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", ha avviato finalmente una politica per l'inserimento e l'integrazione sociale degli immigrati. Sono stati infatti introdotti strumenti innovativi: la "Carta di soggiorno a tempo indeterminato", la figura del "mediatore interculturale", l'istituzione di un "Fondo Nazionale per le politiche migratorie", la promozione di percorsi formativi destinati agli operatori che hanno abituali rapporti con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione, le disposizioni contro l'abuso e lo sfruttamento di donne e minori introdotti clandestinamente, le misure per l'inserimento scolastico di bambini e adulti immigrati.

Per la prima volta abbiamo assistito al varo di un provvedimento legislativo, il D. L. 460/97, volto a promuovere, sia pure con la sola leva fiscale, le risorse dell'associazionismo, del volontariato, della cooperazione e dell'imprenditoria sociale. Questa disposizione è sicuramente destinata ad incidere sulle linee di sviluppo delle nuove politiche sociali sempre più basate su forme di collaborazione tra pubblico e privato.

I provvedimenti inseriti dal Governo nella Finanziaria '98, confermano gli orientamenti adottati negli ultimi anni e sopra ricordati.

In questa luce infatti vanno letti, ad esempio, l'aumento delle pensioni sociali, le detrazioni fiscali per i pensionati con reddito inferiore ai 18 milioni, la maggiorazione dell'assegno per le famiglie con almeno tre figli, o con reddito inferiore ai 36 milioni.

Di fronte a questo quadro di politiche pubbliche, come abbiamo già affermato, le forze del volontariato hanno elaborato posizioni sempre più articolate che le legittimano a pieno titolo come attori fondamentali del nuovo Stato Sociale da costruire.

La Conferenza Nazionale di dicembre ne rappresenta concreta testimonianza e conferma.

## GRUPPI DI LAVORI: I PROBLEMI DELLA VITA QUOTIDIANA

1. **LE FORME ORGANIZZATIVE**  
*presiede: Costanzo Ranci - discussant: Andrea Bassi - segretario: ANCI*
2. **LA COMUNICAZIONE**  
*presiede: Enzo Scotto Lavina - discussant: Mario Morcellini - segretario: Stefano Trasatti*
3. **LA QUALITÀ DEI SERVIZI**  
*presiede: Marina Sereni - discussant: Paola Piva - segretario: Stefano Lepri*
4. **IL CONTESTO EUROPEO**  
*presidente: Fiorella Ghilardotti - discussant: Sergio Andreis - segretario: Stefania Mancini*
5. **LA FORMAZIONE**  
*presidente: Guido Tallone - discussant: Marco Granelli - segretario: Daniela Calzoni*
6. **LE INNOVAZIONI NORMATIVE**  
*presiede: Giuseppe Cotturri - discussant: Giovanni Devastato - segretario: Giampaolo Manganozzi*
7. **VOLONTARIATO E DECENTRAMENTO**  
*presiede: Raffaele Zanon - discussant: Franco Bagnarol - segretario: Emanuela Baio*
8. **DONNE E UOMINI NEL VOLONTARIATO**  
*presiede: Maura Viezzoli - discussant: Simona Menna - segretario: Maria Pia Bertolucci*
9. **LE POLITICHE GIOVANILI**  
*presiede: Luciano Vecchi - discussant: Gianluca Fiori - segretario: Sergio Braga*
10. **LE POLITICHE DI RETE**  
*presiede: Elio D'Orazio - discussant: Andrea Volterrani - segretario: Renato Frisanco*
11. **I CENTRI DI SERVIZIO**  
*presiede: Paolo Grassi - discussant: Luciano Franchi - segretario: Guido Memo*
12. **VOLONTARIATO E MERCATO**  
*presiede: Lia Ghisani - discussant: Nuccio Jovene - segretario: Giampaolo Barbetta*
13. **I VOLONTARI**  
*presiede: Mario Dupuis - discussant: Felice Scalvini - segretario: Giuseppe Marescotti*
14. **INNOVAZIONI TECNOLOGICHE**  
*presiede: Achille Ardigò - discussant: Andrea Paltrinieri - segretario: Enrico Morganti*

Segreteria organizzativa:  
CESVOL - Perugia  
tel. 075/5848625 - fax 075/5848617  
e.mail CESVOLPG@clinet.it

Segreteria tecnica  
Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
Dipartimento Affari Sociali, Servizio Volontariato  
Tel. 06/48161577-576/497/411.

## CONFERENZA NAZIONALE DEL VOLONTARIATO

### "Il volontariato per la coesione sociale verso un nuovo welfare"

Foligno, 11, 12 e 13 dicembre 1998  
Auditorium S. Domenico

#### Programma (bozza)

#### VENERDI 11 DICEMBRE

- ore 15.00 *Inizio dei lavori*  
Presiede: **Guido Bolaffi**,  
Capo del Dipartimento Affari  
Sociale  
Saluto delle autorità locali
- ore 15.30 *Apertura dei lavori*  
Relazione introduttiva: **on. Livia Turco**,  
Ministro per la Solidarietà  
Sociale.  
**on. Rosa Russo Jervolino**  
Ministro dell'interno
- ore 17.00 *Coffee break*
- ore 17.30 - 19.30 *Tavola rotonda:*  
Le sfide del Welfare: famiglia,  
giovani ed immigrazione  
Presiede: **M.E. Martini**  
Intervengono: **Alecci, Bobba,**  
**Cecconi, Calvaruso, C.**  
**Martelli, Marzocchi, C.**  
**Saraceno, Sorconi.**
- ore 20.30 *Cena per i convegnisti*
- ore 22.00 *Concerto dell'orchestra  
sinfonica di Perugia presso  
l'Auditorium S. Domenico.*

#### SABATO 12 DICEMBRE

- ore 9.00 *Tavola rotonda:*  
Le risorse del volontariato  
Presiede: **L. Tavazza**  
Intervengono: **Ardigò, Ascoli,**  
**Bulleri, Colombini,**

**Giannelli, Rasimelli,**  
**Zamagni**  
conclude i lavori **Vincenzo**  
**Visco**, Ministro delle Finanze

- ore 11.00 *Coffee break*
- ore 11.30 *Insediamiento dei gruppi di  
lavoro*  
I problemi della vita  
quotidiana
- ore 13.30 *Termine dei lavori del mattino*  
Pranzo per i convegnisti
- ore 15-20 *Proseguimento dei lavori dei  
gruppi*
- ore 21.30 *Serata cinematografica presso  
il Supercinema di Foligno per i  
convegnisti*

#### DOMENICA 13 DICEMBRE

- ore 9.00 *Discussione in plenaria*  
Presiede: **mons. Nervo**  
Presentazione dei lavori dei  
gruppi
- ore 11.30 *Coffee break*
- ore 12.00 Presiede: **on. Livia Turco**,  
Ministro per la Solidarietà  
Sociale  
Presentazione e discussione  
del documento conclusivo  
della Conferenza alla presenza  
del Presidente del Consiglio  
dei Ministri, **on. Massimo**  
**D'Alema.**

## BENVENUTA BANCA ETICA

di Nicola Fanucchi

12.000 soci di cui 10.000 persone fisiche, 13 miliardi di capitale sociale, 14 dipendenti e numerosissimi gruppi di intervento territoriale sparsi in tutta Italia. Questi sono i numeri più significativi di Banca Etica. L'unica banca in Italia destinata a finanziare soprattutto attività fondate su valori come la solidarietà, l'attenzione al disagio, la conservazione e lo sviluppo dell'ambiente, la cooperazione internazionale, lo sviluppo socio-culturale. Insomma, il mondo del non profit.

Una banca, una vera e propria banca che comincerà ad operare con l'inizio del 1999 e che affronterà la grande sfida di rapportarsi in modo nuovo con il mondo dell'economia e della finanza.

Lo statuto di Banca Etica, infatti, mette in risalto le finalità che si prefigge questo istituto: la finanza eticamente orientata, il denaro al servizio di un equo sviluppo sociale, la massima trasparenza di tutte le operazioni (non esisteranno titoli non intestati), la partecipazione del risparmiatore alla scelta degli indirizzi dell'impresa (si potrà indicare verso quale settore delle iniziative sociali indirizzare il proprio risparmio).

Per vincere questa scommessa la Banca si è dotata di alcune griglie di controllo: accanto al consiglio di amministrazione democraticamente eletto dai soci (ricordiamo che ogni socio può esprimere un solo voto senza tener conto del capitale sottoscritto), esiste un comitato etico formato da persone molto conosciute e stimate nel mondo del volontariato. Ogni pratica subirà un'istruttoria economica e un'istruttoria etica che valuterà l'impatto sociale dell'attività da finanziare.

I prodotti banca etica saranno inizialmente

molto semplici: certificati di deposito e obbligazioni, ma entro il 1999 sarà proposto anche il conto corrente con carta di credito e bancomat.

Banca Etica si configura quindi come la seconda o terza banca del cliente (sarà necessario continuare ad intrattenere rapporti anche con altre banche).

I punti di riferimento di Banca Etica sul territorio saranno le circoscrizioni locali composte dai soci della zona. Tali organismi faranno da interfaccia tra la direzione della banca che è a Padova e i clienti sparsi sul territorio avranno lo scopo di promuovere i valori espressi da Banca Etica.

Per diventare clienti sarà necessario rivolgersi allo sportello di una delle banche che hanno stretto un accordo distributivo con banca etica (le banche di credito cooperativo e altri istituti) o contattare un coordinamento locale che possa distribuire i prodotti della banca attraverso un promotore finanziario o contattare la sede della Banca tramite posta o Internet.

I rendimenti saranno inizialmente inferiore a quelli di mercato di un 20-30% ma in compenso il costo del denaro sarà più sostenibile per le associazioni che beneficieranno di credito.

**Per informazioni su come diventare socio (bastano 100.000 lire) o come contattare una circoscrizione locale è possibile rivolgersi alla sede della banca (tel. 049.8771111) o al Centro Nazionale per il Volontariato (tel. 0583.419500)**

## TURISMO SOCIALE: TURISMO DELL'AVVENIRE

di Maria Pia Bertolucci  
Segretario Generale del  
CTG\*

Per molto tempo si è ritenuto che fare turismo fosse un optional o comunque qualcosa in più rispetto all'indispensabile, al necessario: nella convinzione che per crescere armonici fosse sufficiente provvedere al solo aspetto fisico e corporeo. Tutto questo era sostenuto anche da una minore disponibilità economica e di tempo delle famiglie, per cui per parecchi decenni il viaggiare è stato riservato a pochi fortunati.

Da alcuni anni, con sempre maggiore consapevolezza ci si è convinti, al contrario, che è necessario concorrere allo sviluppo integrale ed armonico di ogni persona attraverso tutte le opportunità, tra cui quella del viaggiare. Quanto sopra è stato anche facilitato dallo sviluppo eccezionale degli ultimi decenni di molti mezzi di comunicazione, i cui prezzi di acquisto o di accesso risultano alla portata di un maggior numero di cittadini. Per fare un esempio: 40 anni fa andare in America voleva dire alcune lunghe settimane di viaggio, oggi bastano una decina di ore (e con il moderno Concorde ne bastano meno di 4!!!).

In questo nuovo contesto si è molto sviluppata ed ampliata una rete di agenzie di viaggio che praticano essenzialmente il cosiddetto "out-going" cioè portano fuori dalla loro residenza, cittadini italiani che si muovono sia all'interno del Paese che all'estero.

Ci pare significativo evidenziare il ruolo della rete di Associazioni turistiche del non profit che, nata da alcuni decenni, in questi ultimi tempi si è anch'essa consolidata ed ampliata.

Le Associazioni del turismo sociale -

presenti in tutto il mondo - provvedono al turismo nelle due direzioni: out going (letteralmente "portare fuori") e incoming (letteralmente "venire dentro", cioè accogliere chi viene da fuori). Ed è questo forse l'aspetto più interessante del turismo sociale, che non a caso si chiama sociale: non è un'attività con finalità di lucro ma con finalità sociali per consentire anche a chi è in maggiore difficoltà - non solo economica - di muoversi.

In Italia le Associazioni del Turismo sociale sono riunite in una Federazione di collegamento, la FITUS (Federazione Italiana del Turismo Sociale) che conta ben 10 Associazioni nazionali socie, le più grandi.

Nel settembre scorso le Associazioni si sono riunite nel loro convegno mondiale - che si svolge ogni due anni a cura del BITS (Bureau International du Tourisme Social) - in Portogallo, dove erano presenti anche alcune delle più significative Associazioni italiane.

In Europa la situazione del Turismo sociale è molto diversificata. In Francia ed in Belgio, ad esempio, vi è stata negli anni scorsi una grossa attenzione a questo segmento del turismo, con una vasta ed articolata presenza delle associazioni ed un intervento fattivo da parte dello Stato. In Svizzera ed anche in Francia si è sviluppato il cosiddetto "assegno-vacanze", una specie di buono riservato ai lavoratori e spendibile nelle strutture del turismo sociale; ad esso è collegata una Cassa per il finanziamento delle vacanze, con un'attenzione speciale per le persone in difficoltà.

Al contrario in Italia, il sociale è la cenerentola del settore, con pochissimo

impegno da parte degli Enti pubblici, che solo da pochi anni, hanno cominciato a fare qualcosa per le cosiddette "vacanze - anziani", spesso riducendo l'impegno nei confronti dei giovani.

Ma in realtà, anche nel nostro Paese non potremo non considerare il tema dell'assegnazione vacanze, come attività del quotidiano ma anche come sfida per il futuro: saranno sempre di più le aziende che all'estero pagheranno una parte di stipendio o di benefit ai propri dipendenti, in buoni vacanze e guai se l'Italia restasse fuori dal circuito, non riconoscendo i buoni. Sarebbe un errore per l'economia - non solo quella sociale - e per il buon nome del Paese. Ma sarebbe soprattutto un errore per la mancanza di rispetto dell'attività di soci e volontari del turismo sociale: che solo in Italia sono centinaia di migliaia. Per fare un esempio numerico solo le Proloco sono circa 5.000 (di cui oltre la metà associate tra loro attraverso l'UNPLI) che coinvolgono circa 700.000 soci e volontari.

Infine l'attività svolta dal volontariato del turismo sociale è un'attività che, al di là degli aspetti di natura economica (che pure ci sono) assolve ad un'importante funzione sociale: quella dell'appassionare al patrimonio storico ed ambientale e attraverso questo, riattivare l'appartenenza al territorio, alla città, alla località; vitalizzare le persone invitandole ad uscire dal proprio guscio, a proiettarsi all'esterno, ad essere protagonisti ... Come in un puzzle allora, tutta l'attività del volontariato si ricompone attorno alla centralità dell'uomo e della sua storia e cultura.

Per maggiori informazioni sul contenuto di questo articolo contattare il CTG (Centro Turistico Giovanile - Via della Pigna, 13/a - ROMA - tel. 06/6795077 fax- 06/6795078)

(\*) CTG - Associazione a carattere nazionale, nata nel 1949 come opera dell'Azione Cattolica, che si interessa di tempo libero e turismo sociale, quali strumenti educativi per una crescita umana e culturale delle persone.

## PREMIO ASSOCIAZIONE "MARIA MANCA"

Si è recentemente costituita a Lucca l'Associazione culturale "Maria Manca".

Tra le sue finalità quella di ricordare il senso dell'esistenza di Maria Manca, recentemente scomparsa, che per quasi tutta la sua vita ha dovuto soffrire sulla propria pelle i guasti dell'istituzionalizzazione, dell'emarginazione e dello sfruttamento.

Ma a queste logiche escludenti, Maria ha sempre reagito imparando a donarsi agli altri ancora meno fortunati di lei con slancio e generosità, finendo per affermare un modello di umanità che vorremmo più largamente praticato e diffuso.

L'Associazione culturale "Maria Manca" intende quindi promuovere l'organizzazione di un premio a cadenza biennale di L. 2.000.000 riservato a tutti coloro che abbiano realizzato o che stiano realizzando concrete esperienze di solidarietà con gli ultimi.

Un comitato espresso dall'associazione prenderà in esame la documentazione relativa ai progetti ed alle esperienze concrete di solidarietà che verranno al seguente indirizzo:


**Centro Nazionale Volontariato Via Catalani, 158 55100 Lucca** entro il mese di **Marzo '99**.

**Per questa prima edizione del Premio l'ambito territoriale previsto riguarda la regione Toscana.**

Tutti i materiali inviati rimangono in dotazione presso la sede dell'associazione e vanno a costituire un fondo intitolato a "Maria Manca". Per i materiali di particolare interesse l'associazione si riserva la facoltà della pubblicazione. In caso di premiazione ex aequo la quota a disposizione sarà ripartita tra i premiati. L'associazione si riserva di non assegnare premi qualora non pervengano materiali ritenuti meritevoli dal comitato. Le valutazioni del comitato sono insindacabili e inappellabili. La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Luciano Luciani tel. 0583.55415.

## CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI MODENA

di Valeria Vivarelli




Centri Servizi News

È il Centro Servizi per il Volontariato di Modena il punto di riferimento per le associazioni di volontariato del territorio provinciale. Con la collaborazione di Consulte e Coordinamenti del Volontariato Sociale, il Centro ha potuto aprire due sportelli decentrati nei comuni di Sassuolo e Carpi, privilegiando così la prossimità con le realtà di volontariato già presenti sul territorio. Molte le iniziative che il Centro ha avviato per sostenere, promuovere e sviluppare le forze del mondo della gratuità, realizzando aree diversificate in risposta alle necessità che si presentano.

Prima fra tutte la **consulenza**, gestita da una rete di esperti in materie legali, fiscali, amministrative, assicurative per guidare le associazioni in tutti gli adempimenti formali a cui sono chiamate.

Il Centro di Modena punta particolarmente allo sviluppo della **formazione** intesa come riflessione, che parte dalle preziose esperienze del volontariato e si arricchisce di strumenti utili per migliorare i rapporti interpersonali, il lavoro di gruppo e l'efficacia del servizio volontario. Diviene dunque prioritaria la capacità di calarsi nelle realtà territoriali imparando a leggere le richieste formative che nascono dalle diverse associazioni, a razionalizzarle e quindi a ideare proposte che siano effettivamente portavoce delle esigenze rilevate.

Inoltre il Centro partecipa all'Organo Tecnico Scientifico Regionale, che coordina il progetto di formazione rivolto ai presidenti, ai direttori e agli operatori di tutti i C.di S. dell'Emilia Romagna. Di fondamentale importanza il lavoro dell'area che si occupa di **informazione, ricerca e documentazione** su tutte le materie di interesse del volontariato. Modena collabora con i Centri della regione per la realizzazione dell'agenzia mensile *Volontariato News*, valorizzando risorse informative, di ricerca e le banche di documentazione sui temi della solidarietà, già esistenti presso le organizzazioni della provincia. Le attività di **promozione** sono una risorsa per il cittadino che impara in prima persona a recepire i nuovi disagi, a interrogarsi sui valori che lo spingono ad agire nel quotidiano, ad elaborare idee



e proposte per la solidarietà. Il Centro mette a disposizione gli strumenti tecnici e telematici di cui è dotato, organizza incontri e seminari e si impegna nel coinvolgimento di associazioni, cittadini e istituzioni in progetti di rete, per rendere più efficace il ruolo del volontariato nella società. Il Centro Servizi per il Volontariato di Modena, da qualche mese si sta occupando di **progettazione Europa**, settore questo perlopiù sconosciuto alla maggior parte dei Centri Servizi italiani. Ha aiutato nell'ideazione e nella progettazione un'associazione di volontariato particolarmente interessata ad una linea di bilancio promossa dalla task force GAI (Giustizia e Affari Interni) dell'Unione Europea: una politica comunitaria che cerca di creare reti europee, per fronteggiare la tratta degli esseri umani e la violenza ai minori. La proposta di questo importante progetto è nata dall'esigenza, fortemente sentita dalla cittadinanza, di affrontare il fenomeno della prostituzione, problematica che ultimamente sta colpendo in modo sempre più esteso la provincia modenese e che occupa ormai quasi quotidianamente la cronaca dei quotidiani locali.

Il Centro ha svolto in queste fasi un'importante funzione di mediazione, sia tra le diverse associazioni di volontariato interessate al problema, sia tra questi e le istituzioni. Si rivela infatti sempre più necessaria, per i progetti europei una forte integrazione territoriale. L'iniziativa ha coinvolto altri tre Centri di Servizio emiliani: Forum Solidarietà (Parma), SVEP (Piacenza), Dar Voce (Reggio Emilia). Il Centro sta cercando altri partner europei, per ottenere il finanziamento dall'Unione Europea.

*Il Centro ha sede a Modena in Via degli Adelardi, 4 Tel. 059/212003 fax 059/246833*

*E-mail: cesevomo@comune.modena.it Http://comune.modena.it/associazioni/cesevomo*

- Sportello Sassuolo: P.zza S. Paolo, 5 Tel/fax 0536/ 802293
- Sportello Carpi: Corso M. Fantì, 89 Tel/fax 059/ 652940

# Centri Servizi News



## DIAMO UNA MANO A CHI AIUTA

di Cristiana Guccinelli

Fino al 16 gennaio è possibile fare un regalo alle associazioni di volontariato partecipando ad una gara di solidarietà che non comporta costi. È quanto è possibile realizzare grazie a **Diamo una mano a chi aiuta**, una iniziativa promossa da Telecom e Centro Servizi Volontariato Toscana, con la partecipazione della regione Toscana.

L'8% della cifra spesa in uno degli oltre 80 punti vendita InSip della regione sarà infatti destinato alle organizzazioni di volontariato che, secondo regolamento, aderiranno all'iniziativa. Sarà il cliente stesso che, senza dover pagare niente in più rispetto al prezzo dei prodotti e dei servizi acquistati, potrà scegliere il settore di volontariato a cui sarà attribuito il suo "8 per cento".

La sua scelta si esprimerà attraverso un "bonus" - uno per ogni 50.000 £ di spesa - che inserirà in un'apposita urna dopo aver indicato un settore di attività: sociale, sanitario, beni culturali e monumentali, ambiente, protezione civile, rapporti internazionali. Il ricavato dell'iniziativa si tradurrà in dotazione tecnologiche della Telecom - telefoni, fax, segreterie telefoniche, abbonamenti Internet - che saranno distribuiti alle associazioni secondo le indicazioni dei bonus e i bisogni accertati dal CeSVoT.

La priorità nell'assegnazione degli aiuti sarà data alle associazioni più piccole e quindi con minor possibilità di garantirsi un'adeguata dotazione tecnologica. Una priorità questa, in coerenza con le finalità del Centro Servizi Volontariato Toscana che, da una lettura dei dati relativi ai servizi svolti in meno di un anno di attività, conferma il suo ruolo di prevalente sostegno alle associazioni meno strutturate, non

*È in corso una gara di solidarietà a favore del volontariato toscano promossa da CESVOT e TELECOM*

aderenti all'elenco dei soci fondatori. Il CeSVoT, fin dall'inizio, si è impegnato per promuovere e "raccolgere" le preziose collaborazioni presenti sul territorio regionale. È del marzo scorso il Convegno nazionale "Terzo settore, Europa e nuova legislazione sulle ONLUS" organizzato con la fondazione Piaggio, inizio di un percorso di collaborazione con la prestigiosa istituzione toscana che è attualmente impegnata, insieme al CeSVoT, nel progetto "consulenza itinerante" volto a migliorare il sostegno alle organizzazioni di volontariato della regione.

Come ha dichiarato il Presidente del CeSVoT Luciano Franchi nel corso della Conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa **"Diamo una mano a chi aiuta"**, che si è svolta il 23 settembre scorso a Firenze, "queste iniziative sono un modo per aggiungere risorse, mezzi ed intelligenze a favore del volontariato, per moltiplicare e diversificare le fonti economiche a sostegno di chi è impegnato in attività di solidarietà e di impegno civile... credo che questa preziosa iniziativa sia stata possibile anche grazie alla scelta che le Associazioni di Volontariato della Toscana, le Fondazioni bancarie e la Regione hanno perseguito quando hanno voluto un Centro di Servizi regionale in grado di rapportarsi con grandi aziende".

Scopo primario del CeSVoT sarà quello di continuare a sollecitare e favorire iniziative del genere attraverso le quali poter "portare" alle associazioni di volontariato non solo i servizi fondamentali di consulenza, assistenza, formazione e promozione ma anche risorse che gli enti privati vogliono destinare alle organizzazioni.

Mobilizzare forze e attenzioni per il mondo del volontariato: l'iniziativa **Diamo una mano a chi aiuta** è la conferma che questo obiettivo è, non solo teoricamente perseguibile, ma realizzabile.

**CESVOT** CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO TOSCANO

Via De' Martelli 8, 50129 Firenze

Tel. 055 2654614 **167-005363** Fax 055 214720

## I MINORI ALL'INTERNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

di Marilena Gorgoni

Il minore è privo della capacità legale di agire, quindi non può compiere atti giuridici per il valido compimento dei quali la legge chiede il compimento del diciottesimo anno di età. Eppure non tutti gli atti posti in essere dal minore, quando sia capace di intendere e di volere, cioè capace di intendere l'importanza dell'atto e di volerne gli effetti, sono invalidi.

Non lo sono, in particolare, quegli atti in cui venga in considerazione la maturità psico-fisica del soggetto, cioè atti per il cui compimento si chiede l'attitudine a porre in essere scelte essenziali, quali professare la propria fede religiosa o politica, sottoporsi ad un trattamento sanitario ecc.

Il problema per quanto riguarda lo svolgimento di un'attività di volontariato per mezzo di un'organizzazione è rappresentato dalla natura del vincolo associativo prevalentemente ritenuto di natura contrattuale. La rigida applicazione dei principi in tema di incapacità legale di agire induce, in tale contesto, a ritenere annullabile l'adesione del minore ad un'organizzazione di volontariato. Deve escludersi la possibilità che i genitori, nell'esercizio della patria potestà, rappresentino il minore, cioè aderiscano all'ente in nome o per conto del minore, perché questa scelta risulterebbe poco rispettosa dell'autonomia del figlio. Ci si trova, infatti, in presenza di scelte di vita - la vocazione solidaristica anche secondo la Corte Costituzionale è un modo di essere della persona - e l'orientamento della civilistica italiana ne subordina l'adozione al conseguimento di quella capacità naturale, espressione di attitudine psicofisica del soggetto, la quale dovrà essere valutata volta per volta in relazione alla situazione concreta e al tipo di attività svolta dall'ente cui il minore intende aderire.

Ne discende, però, che una volta entrato a far parte dell'ente, il minore ne diviene membro a tutti gli effetti, con gli obblighi ed i diritti correlati.

Ciò vale sia per l'eventuale obbligo di contribuzione economica, sia per quello di prestare attività di volontariato nel campo di attività e secondo le modalità previste nell'atto costitutivo e nello statuto.

Acquista, di conseguenza, tutti i diritti di un qualunque altro volontario maggiorenne: il diritto di partecipare all'assemblea, il diritto di voto, il diritto di eleggere coloro che ricopriranno le cariche sociali, il diritto di controllo.


Un differente trattamento normativo sarebbe in contrasto con la democraticità della struttura dell'organizzazione di volontariato, imposta all'art. 3 della legge quadro, la quale esige in primo luogo che venga rispettata la parità di trattamento: parità che risulterebbe violata tutte le volte in cui non si fosse in grado di giustificare, alla luce del principio di ragionevolezza, un trattamento diverso riservato a situazioni eguali.

E la minore età non è di per sé ragione sufficiente per destinare al minore un trattamento diverso, giacché una volta riconosciuta la sua capacità naturale, e, quindi, attribuitogli il diritto di associarsi, la sua adesione non potrà essere di rango inferiore rispetto a quella di un volontario adulto.

Ciò non toglie che alcune limitazioni possano ragionevolmente giustificarsi. Il minore non dovrebbe assumere né la carica di amministratore, né quella di rappresentante legale dell'ente. Gli si potrebbe solo affidare il compimento di atti determinati in nome e per conto dell'ente, cioè volta per volta un mandato a compiere un affare precisato, perché in tal caso, visto che gli effetti si producono comunque nella

DIAMO  
UNA MANO  
A CHI AIUTA

Nei Negozi InSip  
della Toscana  
con il tuo acquisto  
sostieni il Volontariato



**inSip** **CESVOT**

sfera giuridica dell'ente, il mandatario può essere un soggetto incapace legalmente, purché naturalmente capace, come un minore, appunto, che dimostri capacità di intendere e volere.

Naturalmente il minore non potrebbe effettuare validamente contribuzioni a favore dell'ente (salvo il versamento eventuale della quota di adesione che rientra nella categoria degli atti a contenuto patrimoniale, necessari per l'espressione della volontà di ciascuno), giacché sarebbero annullabili, per difetto nel contribuente della capacità legale di agire.

La partecipazione ad un'organizzazione di volontariato non comporta neppure una responsabilità patrimoniale personale del minore per le obbligazioni assunte dall'ente (pagamento di bollette, acquisto di computer, pagamento del conone di locazione della propria sede, ecc.), perché di queste, anche se l'ente non avesse personalità giuridica, risponderebbe comunque (l'ente) in solido con gli amministratori. Se avesse invece, chiesto ed ottenuto la personalità giuridica sarebbe solo l'ente col suo patrimonio a far fronte alle obbligazioni contratte per il suo funzionamento e lo svolgimento della relativa attività.

Sotto il profilo dell'attività esercitata, qualche dubbio pone la possibilità che il minore svolga attività di volontariato in settori che possono mettere a rischio la sua salute o la sua incolumità.

Sotto il profilo della responsabilità civile (cioè per i danni causati dal minore a terzi) non vi sono, infatti, grossi problemi, giacché se il minore è capace naturale è imputabile, quindi risponde per illecito anche se in

solido con i genitori, in applicazione del principio della tasca profonda (i genitori con il proprio patrimonio sono, infatti, in grado di garantire il risarcimento del danno alla vittima dell'illecito del minore): altro è a dirsi per la salute e l'incolumità del minore. Il problema è se tornino o meno in gioco i genitori nella veste di soggetti che hanno a cuore la cura personale del minore. La soluzione, visto che si tratta di un minore capace di intendere e volere, potrebbe essere quella già seguita per la conclusione di un contratto di lavoro: l'adesione all'associazione, così come la stipulazione di un contratto di lavoro, dovrebbero avvenire con la manifestazione di volontà sia del minore che dei suoi genitori.



## ABILITY

SALONE NAZIONALE SU TECNOLOGIE E VOLONTARIATO  
AZIENDE, PROGETTI E ASSOCIAZIONI

Torino - Lingotto Fiere - 20-22 Febbraio 1999

### ABILITY 99

Aziende, Progetti e Associazioni al servizio del sociale, con  
TECN HELP 99

5ª Mostra di progetti, ausili e tecnologie per disabili

Dopo il successo della seconda edizione - svoltasi a Torino-Lingotto nel novembre '97 con la presenza di circa 200 espositori ed un'affluenza di 17 mila visitatori in tre giornate - ritorna dal 20 al 22 febbraio 1999 **ABILITY, Aziende, Progetti e Associazioni al servizio del sociale**: l'evento - espositivo e congressuale - è organizzato da **FIERIMPRESA** in collaborazione con **EXPO 2000** con il patrocinio delle Istituzioni locali: **Regione Piemonte, Città e Provincia di Torino**.

La rassegna si pone l'obiettivo di favorire l'incontro tra il mondo delle imprese (profit) ed il "Terzo Settore" (non profit), ovvero le Associazioni, Cooperative, Enti e Fondazioni che si occupano del sociale, al fine di sviluppare sinergie miranti ad ottimizzare il benessere collettivo sociale ed economico.

Le imprese possono offrire al non-profit:

- le tecnologie e i servizi specifici per soddisfare i bisogni sociali
- le coperture finanziarie attraverso sponsorizzazioni o investimenti sociali
- le competenze nella gestione economica-organizzativa e la divulgazione della cultura della progettualità.

Il non-profit, a sua volta, può sensibilizzare le imprese allo sviluppo:

- delle proprie responsabilità sociali ed etiche
- del concetto della centralità delle relazioni umane
- della comprensione delle problematiche sociali più rilevanti
- di una fascia che fruisce di tecnologie, beni e servizi realizzati per il miglioramento della qualità della vita.

L'edizione '99 di **ABILITY** sarà arricchita dall'inserimento di **TECN HELP, Mostra di progetti, ausili e tecnologie per disabili**, giunta con successo al suo quinto anno di vita.

Organizzazione: **Fierimpresa** C.so Massimo D'Azeglio, 15 - 1016 Torino  
Tel. 011 664.49.70 - Fax 011 658.85.98

# Campagna di adesione al CENTRO NAZIONALE per il VOLONTARIATO

L'appartenenza al Centro consente di entrare nel circuito complessivo del Volontariato Italiano e di collegarsi con Gruppi Locali, Associazioni Nazionali, Enti Pubblici, Regioni, Ministeri ecc... Il CNV offre servizi ai propri associati di informazioni e consulenze, stimolandone la vitalità con suggerimenti e proposte.

Il Centro, per raggiungere le proprie finalità - promuovere e collegare le Associazioni di Volontariato attive nei diversi settori di intervento tra loro e con le Istituzioni - organizza momenti di studio e di formazione, promuove dibattiti e convegni, realizza pubblicazioni e ricerche.

Per rispondere alle esigenze manifestate dalle Associazioni e da molti lettori di "Volontariato Oggi", il Centro ha predisposto una nuova versione della propria Agenzia: sul mensile trovano spazio la corrispondenza delle Associazioni e rubriche fisse sulle quali compaiono quesiti e relative risposte sui temi e problemi che i volontari quotidianamente si trovano ad affrontare. L'Agenzia verrà inviata a tutti i Soci e la quota di abbonamento è compresa in quella annuale di adesione al Centro.

Per aderire al Centro è necessario fare richiesta scritta, come da facsimile allegato; l'eventuale uso della dizione "socio CNV" e del simbolo del Centro stesso saranno possibili solo dopo la comunicazione di accettazione da parte della Presidenza.

In clima di totale fiducia e solidarietà non è prevista una quota fissa di adesione; la stabilirà ciascun socio partendo da una quota minima di Lire 50.000 per le Associazioni di piccola entità, fino a un massimo di Lire 200.000 per quelle più grandi; quote particolari sono previste per gli Enti.

CENTRO NAZIONALE PER IL  
VOLONTARIATO  
via Catalani, 158 - 55100 Lucca  
Tel. 0583 / 41 95 00  
Fax 0583 / 41 95 01  
Internet: <http://cnv.cpr.it>  
e mail: [cnv@cnv.cpr.it](mailto:cnv@cnv.cpr.it)



- CONFR. MISERICORDIA di S. GIOVANNI VALDARNO
- CONSIGLIO REG. GRUPPI FRATRES TOSCANA di FIRENZE
- CONSULTA COM. ASS. NI di VOLONT. di RAVENNA
- CONSULTA COM. DEL VOLONT. di FORLÌ
- CONSULTA DEL VOLONT. di PADOVA
- CONSULTA DEL VOLONT. di CIVITAVECCHIA
- CONSULTA DEL VOLONT. IRPINO di MONTELLA
- COOP. A.R.L. AGORÀ di SOLIDARIETÀ SOCIALE di TARANTO
- COOP. SOC. "PIANETA VERDE" di AMELIA
- COOP. SOC. "IL CANTIERE" di ALBINO
- COOP. SOC. "SANTA RITA" di MILANO
- COORD. ASS. CATEGORIE PROTETTE E VOLONT. di AREZZO
- COORD. ASS. di VOLONT. VERONA E PROVINCIA
- COORD. ATTIVITÀ ANZIANI di ARCO
- CORPO VOLONTARI CIVILIS di MANFREDONIA
- CROCE VERDE PUBBLICA ASSISTENZA di LUCCA
- CTG di PADOVA
- D.A.S.M.A.S. DONNE ASSOCIATE S. MARIA ASSISTENZA SERVIZI di S. MARIA MADDALENA
- D.I.A. PSI PIEMONTE DIFESA ANIMALI PSICHI di TORINO
- DIABOLI ROSSI GRUPPO VOLONT. ANTICENDIO E PROT. CIVILE di TIRIOLO
- DOCBI CENTRO DOCUMENTAZIONE E TUTELA DELLA CULTURA BIELLESE di PONZONE BIELLESE
- DOMUS CARITATIS PAOLO VI di BRESCIA
- ENTE VOLONT. A.N.S.P.L. LIGURIA E.V.A.L. di GENOVA PEGLI
- E.V.A.T. - ENTE VOLONTARIATO A.N.S.P.L. TOSCANA di CAPEZZANO PIANORE
- F.A.A.V. di CASTELNUOVO DI ISOLA VICENTINA
- FAMIGLIA MURIALDO di LUCERA
- HD. REG. CONSORTILE "DON MOTTOLA" di LAMEZIA T.
- FED. REG. LIGURE CONSULTORI FAMILIARI di GENOVA
- FRAT. MISERICORDIA CITTA' di CHIETI
- FRAT. di MISERICORDIA di CAPANNORI
- FRAT. di MISERICORDIA di MARLIA
- FRAT. di MISERICORDIA e GRUPPO DONATORI di SANGUE di CORSAGNA
- FRAT. MISERICORDIA di ACIREALE
- G.A.L.B. GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI SERVIZIO ANTINCENDI di FIGLINE VALDARNO
- GAD GENITORI E AMICI DEI DISABILI di MODIGLIANA
- G.E.V.A.M. GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE di CASALE MONFERRATO
- GHIBLI VOLONTARI della VALLE DEL SERCHIO OPERATORI NEL DISAGIO di CASTELNUOVO GARF.
- GRUPPI di VOLONT. VINCENZIANO A.I.C. di LAMEZIA T.
- GRUPPO ANONIMO '74 BIBLIOTECA POPOLARE di MONTEIASI
- GRUPPO ANTINCENDI BOSCHIVI SQUADRA AIB di VALDELLATORRE
- GRUPPO ARCHEOLOGICO DEL BASSO PIEMONTE di ALESSANDRIA
- GRUPPO ARCHEOLOGICO DIFESA AMBIENTE di FUCECCHIO
- GRUPPO ARCHEOLOGICO "ARCHE ORANI" di NUORO
- GRUPPO ARCHEOLOGICO AURUNCO di SESSA AURUNCA
- GRUPPO ARCHEOLOGICO COLLIGIANO DUOMO di COLLE VAL D'ELSA
- GRUPPO ARCHEOLOGICO "OSCHERA" di BORORE
- GRUPPO ARCHEOLOGICO SPELEOLOGICO di CAMAIORE
- GRUPPO ARCHEOLOGICO TERRA di PALMA CAMPANIA
- GRUPPO CULTURALE "I COLOMBATI" di TERRINCA
- GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES MISERICORDIA di PRATO
- GRUPPO DONATORI DI SANGUE "FRATRES" di BOZZANO
- GRUPPO DONATORI DI SANGUE C.R.I. di TEMPAGNANO
- GRUPPO DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE di PATERNO
- GRUPPO FRATRES di VICCHIO
- GRUPPO IL PONTE di PISA
- GRUPPO INSIEME FOLLONICA GROSSETO di FOLLONICA
- GRUPPO MICROLOGICO LUCCHESI "B. PUCCINELLI" di PONTETETTO
- GRUPPO MICROLOGICO "MASSIMILIANO DANESI" di PONTE A MORIANO
- GRUPPO PROTEZIONE CIVILE di MOLAZZANA
- GRUPPO RICERCA CULTURALE "LA MINERVA" di TRANO
- GRUPPO SBANDIERATORI PALIO DEI MICCI di QUERCETA
- GRUPPO SPELEOLOGICO ARCHEOLOGICO "GIOVANNI SPANU" di CAGLIARI
- GRUPPO PER GLI ANZIANI di GANDINO
- GRUPPO VOLONT. ANTICENDIO "LOGGI PAOLO" di CALCI
- GRUPPO VOLONT. CARCERE di LUCCA
- GRUPPO VOLONT. DEL SOCCORSO di ROCCAFRANCA LUDRIANO
- GRUPPO VOLONT. DELLA SOLIDARIETÀ di BARGA
- GRUPPO VOLONT. MURA di PIZZIGHETTONE
- GRUPPO VOLONT. di FOLLONICA
- GRUPPO VOLONT. SUVERETANO COSTRUIRE INSIEME di SUVERETO
- HOMELESS BOOK di FAENZA
- IL PELLICANO ASS. PER LA PREVENZIONE RECUPERO DELLE TOSSICODIP. di LONGASTRINO
- ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI PALAZZO Pisani MORETTA di VENEZIA
- ISTITUTO SECOLARE COMPAGNIA MISSIONARIA DEL SACRO CUORE di BOLOGNA
- ITALIA NOSTRA SEZ. di COPANELLO
- LA BAITA VOLONT. MASI di MASI
- LA BOTTEGA DELLA FANTASIA di FIRENZE
- "LAFAGOSAN" LIBERA ASS. FAMIGLIE ANZIANI GIOVANI, VOLONTARIATO di CROTONE
- LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI SEZ. PROV. di AVERSA
- LEGA ITAL. PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZ. PROV. di GENOVA
- LEGA ITAL. PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZ. PROV. di SIENA
- LE GA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA di MILANO
- LIBERA ASS. di VOLONT. "CROCE BLU" di LUCERA
- MISERICORDIA DI CELLE SUL RIGO
- MISERICORDIA DI FIESOLE
- MISERICORDIA MARIA SS. ADDOLORATA PONTE DI MEZZO di FIRENZE
- MISERICORDIA DI TERRINCA
- MOVIMENTO SHALOM di SAN MINIATO
- MOV. CENTRO PER LA VITA di PISA
- MOV. DIFESA DEL CITTADINO di ROMA
- O.A.M.I. - OPERA ASSIST.MALATI IMPEDITI di FIRENZE
- O.V.A.S. ORG. VOLONT. ASSIST. SUBNORMALI di BRESCIA
- OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI di MILANO
- OSSERVATORIO CARITAS di SANREMO
- PENSIONATO AMBROSIANO "PATRONATO SAN VINCENZO" di MILANO
- PIA CASA DI RIPOSO MONTEDOMINI di FIRENZE
- PUBBLICA ASSIST. ASS. VOLONT. E TEMPO LIBERO di SESTO S. GIOVANNI
- PUBBLICA ASSISTENZA DELLA SPIEZA
- PUBBLICA ASSISTENZA DI PESCIA
- PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE di CAMOGLI
- PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE di PIETRASANTA
- PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO di BORE
- PUBBLICA ASSISTENZA LITORALE PISANO di MARINA DI PISA
- PUBBLICHE ASSISTENZE RIUNITE di EMPOLI
- P.O.M.A.T. ASS. PREVENZIONE ABUSO ALIMENTARI di PRATO
- RADIO CLUB CITTÀ di LUCCA
- S.A.L.S. SERVIZIO DI ASSISTENZA E INFORMAZIONE SANITARIA di LIVORNO
- S.A.V.A. SQUADRA ANTINCENDIO VOLONTARI ASCIANO di ASCIANO PISANO
- S.E.A. di TORINO
- S.V.I. SERVIZIO VOLONT. INTERNAZ. di BRESCIA
- SEZIONE WWF FONDO MONDIALE PER LA NATURA DELI VOLTURE di RIGNERO IN VULTURE
- SMS - CROCE AZZURRA PUBBLICA ASSISTENZA di PONTASSIEVE
- SOCIETÀ COOP. DI CULTURA POPOLARE di FAENZA
- SOCIETÀ ARCHEOLOGICA SASSARESE
- SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA di PADOVA
- SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI COMITATO VERBANESE di VERBANIA PALLANZA
- SOCIETÀ DELL'ASCOLTO di PRATO
- SOCIETÀ PER LA BIBLIOTECA CIRCOLANTE di SESTO FIORENTINO
- SOCIETÀ REGGIANA DI STUDI STORICI di REGGIO E.
- SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI CONFERENZA S. MARIA LAURETANA di QUERCETA
- SOTZIU ARCHEOLOGICU NUOGRESU ASS. ARCHEOLOGICA NUORESE
- STRUTTURA REGIONALE TOSCANA F.I.R. - S.E.R. di SANTA MARIA A COLLE
- TELEFONO AMICO di SASSARI
- TREKKING E ARCHEOLOGIA di SUVERETO
- TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO di VARESE
- U.N.I.V.O.C. di PISA
- U.V.E.R.P. UNITA' VOLONTARIA EMERGENZA RADIO PIEMONTE di SANTHIA'
- U.N.I.V.O.C.A. UNIONE VOLONTARI ASSOCIATI di TORINO
- UNIV. TERZA ETA' di PONTEDERA
- UNIV. TERZA ETA' di SASSARI
- UNIV. TERZA ETA' di POLIGNANO A MARE
- V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI SEZ. di CARRARA
- V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI SEDE REGIONALE di FIRENZE
- VA.B.R. VOLONTARI ASSOCIATI BIBLIOTECHE ROMANE di LATINA
- V.A.M.I. di FIRENZE
- V.S.A. VOLONT. SALVAGUARDIA AMBIENTE di MONTE SAN SAVINO
- VAN VOLONT. AUTOAMBIULANZA di NUVOLENTO
- VEN. ARCICONFR. MISERICORDIA di VOLTERRA
- VEN. ARCICONFR. MISERICORDIA di EMPOLI
- VEN. ARCICONFR. MISERICORDIA di SERAVEZZA
- VEN. ARCICONFR. MISERICORDIA di SITA
- VEN. ARCICONFR. MISERICORDIA di VIAREGGIO
- VEN. CONFRAT. MISERICORDIA di RIFREDI
- VEN. ARCICONFR. MISERICORDIA di PISTOIA
- VEN. CONFRAT. MISERICORDIA di TAVARNELE VAL DI PESA
- VOLONTARIATO CITTADINO ASSISTENZA di MONFALCONE
- VOLONTARIATO FRATERO ALIUTO CRISTIANO di SAPRI
- VOLONTARIATO LA ROCCA di BIBBONA

#### RIVISTE

- ANIMAZIONE SOCIALE di TORINO
- APPUNTI DI CULTURA E POLITICA di ROMA
- LA RICERCA SOCIALE DIPARTIMENTO SOCIOLOGIA UNIVERSITA' di BOLOGNA
- PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE di MILANO

#### CENTRI DI SERVIZIO

- CE.SE.VO.BO. - CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO di BOLOGNA
- CE.S.V.O.V. - CENTRO SERVIZI PROVINCIA di VARESE
- CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO di TREVISO

#### SOCI SINGOLI

- ARDIGÒ ACHILLE
- BERTOLUCCI MARIA PIA
- BERRUTI PAOLO
- BIOCCHI GIUSEPPE
- BINDI ROSY
- BONTEMPI RINALDO
- CORCHI CORRADO
- FORMICINI DINA
- FREDIANI BRUNO
- GUERZONI LUCIANO
- MARTINI MARIA ELETTA
- MAZZARELLA ELA
- TREVISAN CARLO
- ZAMBIRINI GIORDA SILVANA

Il Centro Nazionale per il Volontariato ha lo scopo di:

- realizzare un più organico collegamento fra le iniziative di solidarietà promosse dal volontariato e le strutture Istituzionali a tutti i livelli;

- costituire un punto di incontro che permetta di promuovere attività di studi, documentazione e realizzare una continuativa circolazione delle informazioni che riguardano il Volontariato.

#### ATTIVITÀ DEL CENTRO

I Convegni Nazionali, i Seminari e le Giornate di Studio che il Centro organizza costituiscono appuntamenti significativi per il Volontariato ed hanno segnato l'evoluzione culturale, sociale e politica che intorno ai temi del Volontariato si è realizzata in questi anni, e che ha portato all'adozione della legge quadro sul volontariato.

Il Centro è impegnato in studi e ricerche sul Volontariato; importante quella realizzata in convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche su "Famiglia e Volontariato nella protezione dei soggetti deboli" conclusa nel 1995. Attualmente sempre in convenzione con il CNR è in corso la ricerca su "Ruolo della famiglia e del settore no profit e della telefonia sociale per la fondazione di una politica sociale a rete integrata".

Il Centro Nazionale ha collegamenti internazionali permanenti con alcuni organismi europei (AVE e Volonteuropé) ed internazionali (IAVE) ed ha promosso la costituzione del Centro Europeo de Volontariat (Lucca, '89), Coordinamento dei Centri Nazionali di Volontariato.

#### INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

"Volontariato Oggi", l'agenzia mensile di informazione del Centro Nazionale, è nata nel 1985 per favorire il collegamento fra le associazioni e per portare a conoscenza di un vasto pubblico esperienze, problemi, iniziative, proposte dal mondo del volontariato. Presso il Centro è disponibile una ricca documentazione e materiale informativo sui temi inerenti il volontariato.

#### UN SERVIZIO TELEMATICO PER IL VOLONTARIATO

L'indirizzo Internet del servizio CNV è: <http://cnv.cpr.it>

Già nel 1992 il CNV aveva realizzato in collaborazione con ANICTEL, con la finalità di rendere disponibile alle Associazioni, agli Enti e ai privati cittadini interessati a vario titolo al volontariato quanto conosciuto in merito all'esistenza delle Associazioni, un servizio telematico denominato "VOLONTEL-Posta Elettronica" in rete su Videotel-Telecom nel quale si metteva già a disposizione degli utenti la "Banca Dati" delle organizzazioni di volontariato. Il Centro con l'intento di diffondere notizie sul mondo del volontariato, essendosi negli ultimi due anni ampiamente affermata come canale di comunicazione la rete Internet, si è attivato per l'erogazione dei propri servizi anche attraverso questo canale.

La presenza su Internet offre, oltre all'accesso alla Banca Dati delle organizzazioni di volontariato del CNV, anche:

#### SERVIZI DI CONSULENZA

- *esperto risponde*: servizio di consulenza su aspetti di carattere legale, fiscale, amministrativo sulle attività delle associazioni di volontariato.
- *bachecca*: spazio a disposizione per le associazioni e singoli utenti per inserire messaggi e comunicazione riguardanti il mondo del volontariato;
- *documentazione*: possibilità di consultazione degli elenchi del materiale documentativo (libri, riviste, informazioni legislative) archiviato presso il Centro; materiale che il CNV mette a disposizione a studenti, ricercatori e a tutti coloro che sono interessati al mondo del volontariato.

La tecnologia di Internet mette a disposizione la possibilità, attraverso la *posta elettronica* (E-mail: [cnv@cnv.cpr.it](mailto:cnv@cnv.cpr.it)), di un contatto diretto e bidirezionale con le associazioni di volontariato e con tutti coloro che sono collegati alla rete.

- Il Centro Nazionale è iscritto al Registro Regionale del Volontariato della Toscana con decreto n. 1687 del 18/11/1994.

## LANCIATA UNA PETIZIONE POPOLARE PER PORRE LE IMPRESE SOTTO CONTROLLO

Secondo le stime dell'Organizzazione Internazionale del lavoro, i bambini al lavoro, nel mondo, sono 250 milioni. Come hanno dimostrato i servizi giornalistici sulla fabbricazione di palloni, molti di loro sono inseriti nella catena del subappalto e producono anche prodotti destinati al nostro consumo. In effetti dietro ai prodotti smaglianti che compriamo nei supermercati e nei negozi specializzati, si possono nascondere le peggiori forme di sfruttamento del lavoro che non si limitano al lavoro infantile, ma comprendono anche lavoro forzato, salari al di sotto della soglia della povertà, negazione dei diritti sindacali.

Fino a qualche tempo fa pensavamo che questi fatti

avvenissero solo in Pakistan, Vietnam o Cina. Ma le indagini dei carabinieri ci rivelano che anche l'Italia è piena di laboratori clandestini che ingaggiano bambini e che fanno lavorare gli adulti in nero in condizioni ottocentesche. Le cronache ci informano anche che molti di loro sono inseriti nella catena dell'appalto di ditte prestigiose.

Il Centro Nuovo Modello di Sviluppo e Mani Tese pensano che tutto ciò non può essere tollerato ed hanno lanciato una petizione popolare per ottenere una legge che da una parte obblighi le imprese a dare informazioni dettagliate sulla catena dell'appalto e dall'altra metta i consumatori in grado di scegliere i prodotti in base alle condizioni di lavoro in cui sono stati ottenuti.

È stata assunta questa iniziativa nella convinzione che solo la trasparenza e il timore di essere punite dai consumatori potranno indurre le imprese proprietarie di grandi marchi a prendere le distanze dai laboratori che violano i diritti dei lavoratori e ad effettuare seri controlli per prevenire gli abusi.

La campagna, che si chiama "Campagna acquisti trasparenti", si concluderà nel dicembre 1998 con la presentazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento delle firme raccolte a sostegno della petizione. Intanto verranno presi contatti con tutti i parlamentari sensibili al tema del lavoro infantile e dei diritti dei lavoratori per un confronto sulle richieste presentate nella petizione.

I gruppi che desiderano organizzare la raccolta di firme nella loro città possono richiedere il materiale necessario al Centro Nuovo Modello di Sviluppo, Via della Barra 32, 56019 Vecchiano (Pisa) Tel. 050-826354, fax 050-827165, e-mail: [coord@cnms.it](mailto:coord@cnms.it)

Campagna "Acquisti trasparenti" promossa dal Centro Nuovo Modello di Sviluppo e da Mani Tese.


**UN' INFORMAZIONE IN PIU' PER UN' INGIUSTIZIA IN MENO**

PRODOTTI NATI

**manitese**  
Un impegno di giustizia

Centro Nuovo Modello di Sviluppo

**ACQUISTI INFORMATI, ACQUISTI CONSAPEVOLI**



segnalazioni

### ETICA & TERZO SETTORE. Dare un cuore alla società di G. M. Comolli - ed. Ancora Milano - 1998 - L. 19.000

Il Terzo Settore è un fenomeno emergente nella vita sociale ed economica del nostro Paese; assumerà nel futuro un fondamentale ruolo politico-istituzionale e di servizio nei confronti della collettività.

Il libro, indirizzato a coloro che operano nel Terzo Settore e al grande pubblico, intende raggiungere due obiettivi.

- Dimostrare l'importanza dei valori e dei principi dell'etica nella crescita di questo settore e nell'operare quotidiano.

Visionando i programmi formativi degli Enti di Terzo Settore si nota una ricchezza di contenuti legislativi, organizzativi ed economici, ma una povertà a livello etico e delle scienze umane.

Il testo, come ricorda padre Bartolomeo Sorge nella prefazione "vuol dimostrare che la dimensione etica, di cui il Terzo Settore dovrebbe essere essenzialmente portatore, può essere la chiave di volta decisiva per risolvere positivamente la crisi dello Stato sociale".

- Presentare in modo semplice e quindi accessibile a tutti le caratteristiche fondamentali del Terzo Settore visto come "portatore di speranza per il futuro".

Partendo da una breve descrizione dell'attuale società in trasformazione si è presentato il Terzo Settore come modello di speranza per il futuro.

Padre Sorge nella prefazione afferma: "Una ricerca che ha il pregio (piuttosto raro) di essere contemporaneamente rigorosa e accessibile anche ai non addetti ai lavori".

Il libro si propone inoltre come obiettivo quello di presentare un'ipotesi di percorso formativo incentrato su questi importanti temi.

Gian Maria Comolli

## ETICA & Terzo settore

Dare un cuore alla società

Prefazione di Bartolomeo Sorge

ANCORA

### LA NATURA, GLI ALTRI, LA SOCIETÀ'- Il terzo settore per l'ambiente in Italia di G. Osti - ed. Franco Angeli collana Laboratorio Sociologico - 1998 - £. 30.000

LABORATORIO SOCIOLOGICO

Ricerca empirica  
ed intervento sociale

Pulizia di boschi e spiagge, soccorso di animali feriti, promozione del turismo ecologico, educazione ambientale, produzione e vendita di alimenti biologici, gestione di riserve naturali, raccolta differenziata dei rifiuti, sorveglianza di siti di pregio: negli ultimi anni questi servizi sono cresciuti in tutta Italia; quasi sempre sono promossi da cooperative e associazioni, una variegata galassia di organismi catalogati come "terzo settore per l'ambiente".

Il libro è una esplorazione di questo mondo. E' un tentativo di descrivere la straordinaria varietà di iniziative volte a proteggere la natura. Si tratta di un ambito del *non profit*, spesso trascurato nelle indagini che guardano, da un lato, all'azione più propriamente politica del movimento ambientalista e, dall'altro, al terzo settore impegnato nei servizi alla persona. I servizi ambientali, invece, pur essendo ancora una quota minima del terzo settore, meritavano una analisi approfondita. L'ipotesi di lavoro è che in queste attività "senza fini di lucro" sia rinvenibile una maturazione del movimento ambientalista verso la dimensione del servizio, verso il "fare" piuttosto che il "denunciare". Si presume che in queste iniziative stabili di servizio vi sia una originale sintesi fra la cultura dell'altruismo, propria del volontariato sociale e la cultura della cittadinanza, ereditata dalle lotte civili dei movimenti.

Il vaglio di questa ipotesi è stato possibile attraverso l'analisi di documenti prodotti dal terzo settore stesso e grazie ad una ricerca svolta direttamente su una decina di organismi *non profit* impegnati nella tutela dell'ambiente. Dai risultati di questa prima esplorazione emergono alcuni nodi di fondo: la crescita del volontariato ma separatamente dagli operatori professionali, l'aumento di competenza tecnica pagato con la delega della politica alle associazioni nazionali, la forte attenzione alla democrazia interna accompagnata dal debole coinvolgimento degli utenti dei servizi.

Giorgio Osti

### LA NATURA, GLI ALTRI, LA SOCIETÀ'

Il terzo settore  
per l'ambiente in Italia

Franco Angeli

## LEGGE PRIVACY VOLONTARIATO E DATI SENSIBILI

*Pubbllichiamo il testo delle autorizzazioni n. 2/1998 e n. 3/1998 del Garante per la protezione dei dati personali del 30 settembre 1998 relative, rispettivamente, al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ed al trattamento di dati sensibili.*

*Si tratta di due provvedimenti che prendono il posto dei precedenti aventi efficacia fino al 30 settembre 1998; anch'essi introducono un regime provvisorio valevole fino al 30 settembre 1999.*

*In sintesi, per quanto specificamente interessa le organizzazioni di volontariato, l'autorizzazione n. 2 legittima le organizzazioni di volontariato a trattare dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale limitatamente ai dati ed alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti nelle rispettive norme statutarie (art. 2, 1.2, lett. b). Tali organismi hanno comunque l'obbligo di acquisire il consenso scritto dell'interessato previamente informato (art. 3) e devono trattare i dati secondo le modalità previste dall'art. 3.*

*Per quanto riguarda i dati sensibili, l'autorizzazione n. 3 concerne gli organismi di volontariato ed anche le loro federazioni riguardo al trattamento di dati sensibili relativi agli associati, soci ed eccezionalmente ai familiari e conviventi (art. 2, lett. a), nonché agli aderenti, ai sostenitori, a chi chieda l'ammissione all'ente, a chi ricopra cariche sociali, a chi fruisca delle prestazioni dell'ente, a chi abbia contatti regolari con l'ente.*

*Anche in questo caso è previsto l'obbligo di avere il consenso scritto dell'interessato previamente informato.*

#### PROVVEDIMENTO 30 settembre 1998 Autorizzazione n. 2/1998 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

IL GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della medesima legge, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare, tra l'altro, lo stato di salute e la vita sessuale;

Rilevato che tali dati possono essere trattati dai soggetti pubblici solo in presenza di una disposizione di legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, senza necessità, pertanto, di un'autorizzazione di questa Autorità (art. 22, comma 3, legge n. 675/1996);

Constatato che i soggetti pubblici possono avvalersi di una disposizione transitoria, in base alla quale i trattamenti di dati sensibili iniziati prima dell'8 maggio 1997 possono essere proseguiti fino all'8 novembre 1998 anche in mancanza di una disposizione di legge avente le caratteristiche predette, purché si effettui una

comunicazione a questa Autorità (art. 41, comma 5, legge n. 675/1996, come modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135);

Rilevato che gli organismi sanitari pubblici possono avvalersi di tale disposizione transitoria, oppure, a loro scelta, di una disposizione speciale che permette di trattare i dati inerenti alla salute (fatta eccezione, quindi, degli altri dati sensibili) anche in mancanza di una puntuale disposizione di legge e del consenso scritto dell'interessato, qualora perseguano finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività ed osservino le prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata da questa Autorità (art. 23 della legge n. 675/1996);

Considerato che la legge n. 675/1996 prevede che gli esercenti le professioni sanitarie possono trattare:

a) i dati idonei a rivelare lo stato di salute, anche senza l'autorizzazione di questa Autorità, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute degli interessati che abbiano manifestato il proprio consenso per iscritto; b) i dati idonei a rivelare lo stato di salute, sulla base di un'autorizzazione, qualora il consenso scritto non sia o non possa essere prestato e i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività; c) i dati idonei a rivelare la

vita sessuale, sulla base del consenso scritto e dell'autorizzazione;

Considerato che gli enti pubblici economici ed ogni altro soggetto privato, inclusi gli organismi sanitari, possono trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale solo sulla base del consenso scritto e dell'autorizzazione;

Considerato che il Garante può rilasciare l'autorizzazione anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);

Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 27 novembre 1997 relativa al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 29 novembre 1997 e avente efficacia fino al 30 settembre 1998;

Rilevato che è all'esame del Parlamento il disegno di legge governativo che prevede il differimento al 31 luglio 1999 del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge n. 676/1996 e che, entro tale data, dovrebbero essere emanati alcuni decreti legislativi per il completamento della disciplina sulla protezione dei dati personali, anche in attuazione della raccomandazione N.R. (97) 5 adottata dal Consiglio d'Europa in materia di dati sanitari;

Constatato che tali decreti dovranno tener conto del principio affermato nella citata raccomandazione secondo il quale i dati sanitari devono essere trattati di regola, solo nell'ambito dell'assistenza sanitaria o sulla base di regole di segretezza, di efficacia pari a quelle previste in tale ambito;

Ritenuto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione generale volta a proseguire l'intento di semplificazione degli adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, ad armonizzare le prescrizioni da impartire e a favorire la funzionalità dell'Ufficio del Garante;

Considerata l'opportunità che anche le nuove autorizzazioni generali non rechino disposizioni particolarmente dettagliate in una fase tuttora transitoria stante la prevista adozione di norme integrative e correttive in materia, e ciò allo scopo di evitare che l'attività dei titolari sia soggetta a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo, ferme restando alcune garanzie per gli interessati;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione provvisoria, anche in conformità a quanto previsto dall'emanando regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di questa Autorità;

Ritenuta, tuttavia, la necessità che anche la nuova autorizzazione prenda in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di tali aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-*quater*);

Considerata la necessità che sia garantito, anche nell'attuale fase transitoria, il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identità della persona, principi valutati anche sulla base della citata raccomandazione del Consiglio d'Europa;

Considerato che un numero elevato di trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute è effettuato

per finalità di prevenzione e di cura, o che riguardano, in particolare, la gestione di servizi socio-sanitari, la ricerca scientifica e la fornitura di prestazioni, beni o servizi all'interessato, e che è pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di un'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;

Autorizza:

- gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività, e l'interessato non abbia prestato il proprio consenso per iscritto o non possa prestarlo per effettiva irreperibilità, per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
- gli organismi e le case di cura private, nonché ogni altro soggetto privato, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, con il consenso scritto dell'interessato;
- gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso università, ivi compresi i soggetti pubblici allorché agiscano nella qualità di autorità sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
  - il trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività;
  - manchi il consenso scritto (art. 23, comma 1, ultimo periodo, legge n. 675/1996), in quanto l'interessato non lo ha prestato o non può prestarlo per effettiva irreperibilità, per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
  - il trattamento non sia previsto da una disposizione di legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

1) *Ambito di applicazione e finalità del trattamento.*

1.1 L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta:

- ai medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri, agli psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi o in elenchi;
- al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che esercita l'attività in regime di libera professione;
- alle istituzioni e agli organismi sanitari privati, anche quando non operino in rapporto con il Servizio sanitario nazionale.

In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata al fine di consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica, di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, di cura e di diagnosi, di riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica e psichica, di profilassi delle malattie infettive e diffuse, di tutela della salute mentale, di assistenza farmaceutica e di assistenza sanitaria alle attività sportive o di accertamento in conformità alla legge, degli illeciti previsti dall'ordinamento sportivo. Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla gestione amministrativa la cui utilizzazione sia necessaria per i fini suindicati.

Qualora il perseguimento di tali fini richieda l'espletamento di compiti di organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari della presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli incaricati del trattamento preposti a tali compiti osservino le stesse regole di segretezza alle quali sono sottoposti i medesimi destinatari della presente autorizzazione.

1.2 L'autorizzazione è rilasciata, altresì, ai seguenti soggetti:

a) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi privati, per scopi di ricerca scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico o epidemiologico, allorché si debba intraprendere uno studio delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, o indagini su interventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e la disponibilità di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi. In tali casi occorre acquisire il consenso (fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 675/1996), e il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati anche indirettamente, salvo che l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca, e sia motivato, altresì, per iscritto. I risultati della ricerca non possono essere diffusi se non in forma anonima;

b) alle organizzazioni di volontariato o assistenziali, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;

c) alle comunità di recupero e di accoglienza, alle case di cura e di riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;

d) agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni religiose riconosciute, ivi comprese le confessioni religiose e le comunità religiose, relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, ove esistenti, nelle rispettive norme statutarie;

e) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e ad altri organismi, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi anche precontrattuali derivanti da un rapporto di fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi. Se il rapporto intercorre con istituti di credito, imprese assicurative o riguarda valori mobiliari, devono considerarsi indispensabili i soli dati ed operazioni necessari per fornire specifici prodotti o servizi richiesti dall'interessato. Il rapporto può riguardare anche la fornitura di strumenti di ausilio per la vista, per l'udito o per la deambulazione;

f) alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi che gestiscono impianti o strutture sportive, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche.

1.3 La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quando il trattamento sia necessario:

a) ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, ap-

provate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;

b) per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche da parte di un terzo, sempreché il diritto sia di rango pari a quello dell'interessato, e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario per il loro perseguimento.

2) *Categorie di dati oggetto di trattamento.*

Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 1), e può comprendere le informazioni relative a stati di salute progressi.

Devono essere considerati sottoposti all'ambito di applicazione della presente autorizzazione, anche i seguenti dati:

a) le informazioni relative ai nascituri, che devono essere trattate alla stregua dei dati personali in conformità a quanto previsto dalla citata raccomandazione N.R. (97) 5 del Consiglio d'Europa;

b) i dati genetici, limitatamente alle informazioni e alle operazioni indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute dell'interessato, di un terzo o della collettività, sulla base del consenso scritto ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 675/1996. In mancanza del consenso, se il trattamento è volto a tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività, il trattamento può essere iniziato o proseguito solo previa autorizzazione del Garante. I dati genetici non possono essere trattati dai soggetti di cui al punto 1.2, lettere c), d), e) ed f). Le informative all'interessato previste dall'art. 10 della legge n. 675/1996 devono porre in particolare evidenza il diritto dell'interessato di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati genetici che lo riguardano. Fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato che darà attuazione alla citata autorizzazione in applicazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i dati genetici trattati per fini di prevenzione, di diagnosi o di terapia nei confronti dell'interessato, ovvero per finalità di ricerca scientifica, possono essere utilizzati unicamente per tali finalità o per consentire all'interessato di prendere una decisione libera e informata, ovvero per finalità probatorie in sede civile o penale, in conformità alla legge.

3) *Modalità di trattamento.*

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, e il trasferimento all'estero dei dati, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato unicamente con logiche e forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1).

Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso scritto dell'interessato e di informare l'interessato medesimo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 10, 22 e 23 della legge n. 675/1996. Se l'interessato è minore di età, il consenso può essere prestato disgiuntamente da coloro che esercitano la potestà. Per le informazioni relative ai nascituri, il consenso è prestato dalla gestante.

4) *Conservazione dei dati.*

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere conservati per un perio-

do non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 1), ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate, verificando anche periodicamente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati trattati.

#### 5) Comunicazione e diffusione dei dati.

Ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996, i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi, salvo il caso in cui la diffusione riguardi dati resi manifestamente pubblici dall'interessato e per i quali l'interessato stesso non abbia manifestato successivamente la sua opposizione per motivi legittimi.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute, esclusi i dati genetici, possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1), a soggetti pubblici e privati, ivi compresi i fondi e le casse di assistenza sanitaria integrativa, le aziende che svolgono attività strettamente correlate all'esercizio di professioni sanitarie o alla fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti di credito e le imprese assicurative; le associazioni od organizzazioni di volontariato e i familiari dell'interessato.

#### 6) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che verranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione, relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del con-

senso comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato in ragione, in particolare del numero di persone interessate.

#### 7) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

a) dall'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 1990 n. 135, il quale prevede che la rivelazione statistica della infezione da HIV deve essere effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona;

b) dall'art. 11 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale dispone che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali è effettuato un intervento di interruzione di gravidanza devono inviare al medico provinciale competente sul territorio una dichiarazione che non faccia menzione dell'identità della donna;

c) dall'art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o l'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.

Restano altresì fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici previsti in particolare, dal Codice di Deontologia medica adottato il 25 giugno 1995 dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati e di includerli, in particolare, nelle pubblicazioni a contenuto scientifico o finalizzate all'educazione, alla prevenzione o all'informazione di carattere sanitario.

#### 8) Efficacia temporale.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 ottobre fino al 30 settembre 1999.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma, 30 settembre 1998

Il Presidente: RODOTÀ

### PROVVEDIMENTO 30 settembre 1998 Autorizzazione n. 3/1998 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni.

#### IL GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996 il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Rivelato che tali dati possono essere trattati dai soggetti pubblici solo in presenza di una disposizione di legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di inte-

resse pubblico perseguite, senza necessità, pertanto di un'autorizzazione di questa Autorità (art. 22, comma 3, legge n. 675/1996);

Constatato che i soggetti pubblici possono avvalersi di una disposizione transitoria, in base alla quale i trattamenti di dati sensibili iniziati prima dell'8 maggio 1997 possono essere proseguiti fino all'8 novembre 1998 anche in mancanza di una disposizione di legge avente le caratteristiche predette, purché si effettui una comunicazione a questa Autorità (art. 41, comma 5, legge n. 675/1996, come modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135);

Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare tali dati solo previa autorizzazione di questa Autorità e con consenso scritto degli interessati, e che occorre quindi riferire solo a tali soggetti l'ambito di applicazione delle autorizzazioni, fatta eccezione per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, che forma oggetto dell'autorizzazione n. 2/1997;

Considerato che il Garante può rilasciare le autorizzazioni anche d'ufficio, nei confronti dei singoli titolari oppure, con provvedimenti generali, di

determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, modificato dall'art. 4, comma 21 del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);

Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 18 novembre 1997 relativa al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 29 novembre 1997 e avente efficacia fino al 30 settembre 1998;

Rilevato che è all'esame del Parlamento il disegno di legge governativo che prevede il differimento al 31 luglio 1999 del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge n. 676/1996 e che, entro tale data, dovrebbero essere esaminati alcuni decreti legislativi per il completamento della disciplina sulla protezione dei dati personali, anche in attuazione delle raccomandazioni adottate in materia dal Consiglio d'Europa;

Ritenuto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione generale volta a proseguire l'intento di semplificazione degli adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, ad armonizzare le prescrizioni da impartire e a favorire le funzionalità dell'Ufficio del Garante;

Considerata l'opportunità che anche le nuove autorizzazioni generali non rechino disposizioni particolarmente dettagliate in una fase tuttora transitoria stante la prevista adozione di norme integrative e correttive in materia, e ciò allo scopo di evitare che l'attività dei titolari sia soggetta a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo, ferme restando alcune garanzie per gli interessati;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione provvisoria anche in conformità a quanto previsto dall'emanando regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di questa Autorità;

Ritenuta, tuttavia, la necessità che anche la nuova autorizzazione prenda in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di questi aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dalla notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-quater);

Considerata la necessità che sia garantito, anche nell'attuale fase transitoria, il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale, principi valutati anche sulla base delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa;

Considerato che un numero elevato di trattamenti di dati sensibili è effettuato da enti ed organizzazioni di tipo associativo e da fondazioni per la realizzazione di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo, ove esistenti; e che è pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di un'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;

#### Autorizza

il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996 da parte di associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi di tipo associativo, secondo le prescrizioni di seguito indicate:

1) *Ambito di applicazione e finalità del trattamento.*  
L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta:

a) alle associazioni anche non riconosciute, ivi comprese le confessioni religiose e le comunità religiose, i partiti e i movimenti politici, le associazioni e le organizzazioni sindacali e patronali, le associazioni di categoria, le organizzazioni assistenziali o di volontariato, nonché le federazioni e confederazioni nelle quali tali soggetti sono riuniti in conformità, ove esistenti allo statuto, all'atto costitutivo o ad un contratto collettivo;

b) alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

c) alle cooperative sociali e alle società di mutuo soccorso di cui, rispettivamente alle leggi 8 novembre 1991 n. 381 e 15 aprile 1886 n. 3818.

L'autorizzazione è rilasciata altresì agli istituti scolastici di tipo associativo, limitatamente al trattamento dei dati idonei a rilevare le convinzioni religiose e per le operazioni strettamente necessarie per l'applicazione dell'art. 310 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

L'autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione anche con riguardo alla libertà di scelta dell'insegnamento religioso, di formazione di ricerca scientifica, di patrocinio, di tutela dell'ambiente e delle cose di interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonché di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria.

La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche da parte di terzi, sempreché il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato, e i dati siano tratti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario per il suo perseguimento.

Per i fini predetti, il trattamento dei dati sensibili può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzi e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa dell'associazione, della fondazione, del comitato o del diverso organismo, o per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili.

Qualora i soggetti di cui alle lettere a) b) e c) si avvalgano di persone giuridiche o di altri organismi con lo scopo di lucro per perseguire le predette finalità, ovvero richiedano ad essi la fornitura di beni, prestazioni o servizi, la presente autorizzazione è rilasciata anche ai medesimi organismi e persone giuridiche. I soggetti di cui alle lettere a) b) e c), possono comunicare alle persone giuridiche e agli altri organismi con scopo di lucro titolari di un autonomo trattamento, i soli dati sensibili strettamente indispensabili per l'attività di effettivo ausilio alle predette finalità, con particolare riferimento alla generalità degli interessi e ad indirizzarli, sulla base di un atto scritto che individui con precisione le informazioni comunicate, le modalità del successivo utilizzo e le particolari misure di sicurezza adottate. La dichiarazione scritta di consenso degli interessati deve recare la precisa menzione dei titolari del trattamento e delle finalità da essi perseguite. Le persone giuridiche e gli organismi con scopo di lucro, oltre a quanto previsto nei punti 3) e 5) in tema di pertinenza e di non eccedenza dei dati, possono trattare i dati così acquisiti solo per scopi di ausilio alle finalità predette, ovvero per scopi amministrativi e contabili.

2) *Interessati ai quali i dati si riferiscono.*

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:

- a) agli associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1), ai relativi familiari e conviventi;
- b) agli aderenti, ai sostenitori o sottoscrittori, nonché ai soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione o che hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione o il diverso organismo;
- c) ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;

d) ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione o del diverso organismo limitatamente ai soggetti individuabili in base allo statuto o all'atto costitutivo, ove esistenti;

e) agli studenti iscritti o che hanno presentato domanda di iscrizione agli istituti di cui al punto 1) c, qualora si tratti di minori, ai loro genitori o chi ne esercita la potestà;

f) ai lavoratori dipendenti degli associati e dei soci, limitatamente ai dati idonei a rivelare l'adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o alle operazioni necessarie per adempiere a specifici obblighi derivanti da contratti collettivi anche aziendali.

3) *Categorie oggetto di trattamento.*

L'autorizzazione non riguarda i dati idonei rilevare lo stato di salute e la vita sessuale ai quali si riferisce l'autorizzazione generale n. 2/1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 29 novembre 1997 n. 279.

Il trattamento può avere per oggetto gli altri dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

Il trattamento può riguardare i dati e le operazioni indispensabili per perseguire le finalità di cui al punto 1) o, comunque per adempiere ad obblighi derivanti dai contratti collettivi o dalla normativa comunitaria.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto ai predetti obblighi e finalità, in particolare per quanto riguarda i dati che rivelano le opinioni e le intime convinzioni.

4) *Modalità di trattamento.*

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17, e 28 della legge n. 675/1996 concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il trasferimento all'estero dei dati, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 1).

Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso scritto dell'interessato, in conformità a quanto previsto dagli articoli 10 e 22 della legge n. 675/1996.

5) *Conservazione dei dati.*

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9 comma 1 lettera e) della legge 31 dicembre 1996 n. 675, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità e gli scopi di cui al punto 1), ov-

vero per adempiere agli obblighi ivi menzionati.

Le verifiche di cui al punto 3) devono riguardare anche la pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto all'attività svolta dall'interessato o ai rapporti che intercorre tra l'interessato e l'associazione, la fondazione, il comitato o il diverso organismo, tenendo presente il genere di prestazioni, di beneficio o di servizio offerto all'interessato e la posizione di quest'ultimo rispetto all'associazione, alla fondazione, al comitato o al diverso organismo.

6) *Comunicazione e diffusione di dati.*

I dati sensibili possono essere comunicati dove necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 1) e tenendo presenti le altre prescrizioni sopraindicate.

7) *Richieste di autorizzazione.*

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che verranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

8) *Norme finali.*

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o della normativa comunitaria che stabiliscono divieti e limiti in materia di trattamento di dati personali.

Restano inoltre ferme le norme volte a prevenire discriminazioni e in particolare le disposizioni contenute nel decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi e di delitti di genocidio.

9) *Efficacia temporale.*

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° ottobre 1998, fino al 30 settembre 1999.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 30 settembre 1998

Il presidente RODOTÀ

## DETRAIBILITÀ FISCALE DELLE LIBERALITÀ IN DENARO E IN NATURA A FAVORE DEL VOLONTARIATO

di Stefano Raghianti

È noto che le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali in base alla legge 266/91, sono, per effetto della clausola di automaticità, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) dal primo gennaio 1998, senza alcun adempimento od onere. Pertanto, tali organismi vedono pienamente efficace ed esecutivo tutto il disposto del Decreto Legislativo 460 del 1997. Risulta quindi pienamente in vigore anche l'importante disciplina che ammette per i finanziatori la deduzione delle somme elargite a loro favore a titolo di liberalità. Si tratta senza dubbio della parte più apprezzabile del decreto 460, per altri aspetti invece piuttosto controverso ed ancora incerto. Difficile prevedere fino a che punto questa nuova normativa sia in grado di spostare risorse a favore del volontariato, resta comunque il fatto che essa deve essere portata a conoscenza dei terzi e opportunamente "sfruttata" specialmente in questo periodo finale dell'anno.

Riepiloghiamo gli aspetti principali.

### Erogazioni liberali

L'agevolazione è introdotta modificando la disciplina generale degli oneri deducibili e quindi segnatamente gli articoli 13 bis e 65 del testo unico delle imposte dirette (DPR 917/86). Il meccanismo si inserisce nella disciplina generale, che ha visto ormai trasformarsi molti "oneri deducibili" dal reddito imponibile in "detrazioni di imposta" entro una certa aliquota massima. Ciò significa che, almeno per le persone fisiche, il beneficio fiscale risulta assai ridotto rispetto al passato, anche se l'effetto psicologico della detraibilità fiscale potrà continuare ad avere effetti.

Giunge quindi a compimento una riforma molto attesa dal settore che va a colmare una

lacuna grave del nostro ordinamento, mai sanata nemmeno dall'articolo 8 della legge 266/91 che sul punto è rimasta sempre inattuata, poiché i relativi decreti necessari per attuare la disposizione di legge, non hanno mai trovato attuazione.

Per la verità un meccanismo di detrazione delle liberalità effettuate a certi enti non commerciali era già previsto nel nostro sistema; tuttavia generalmente tale deducibilità era condizionata oltre che dal settore di attività, dal possesso della personalità giuridica da parte dell'ente ricevente, il che ovviamente escludeva di fatto una larghissima parte degli enti non commerciali.

Il vantaggio è quindi rappresentato dal fatto che chi effettua liberalità a favore delle ONLUS può considerare onere deducibile dal proprio reddito le somme erogate, entro il limite ed alle condizioni poste dall'articolo 13 in commento.

### Persone fisiche

Le persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda una percentuale del 19 % delle erogazioni liberali effettuate per importi non superiori a quattro milioni di lire, a organismi non lucrativi, nonché i contributi associativi per importi non superiori a due milioni e cinquecentomila versati dai soci delle società di mutuo soccorso di cui all'art. 1 della legge 3818 del 15 aprile 1886.

La detrazione spetta a condizione che il versamento sia effettuato tramite banca o ufficio postale ovvero con altri mezzi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. Questi mezzi di pagamento sono rappresentati da carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero da altri sistemi di pagamento.

In sostanza si tratta di modalità di pagamento tali da lasciare prova dell'effettività della donazione effettuata, escludendo quindi che l'ente possa ricevere tali somme in contanti.

È appena il caso di segnalare che a parte l'eccezione delle società di mutuo soccorso, la detrazione è riferita alle somme elargite a titolo di liberalità e non già a titolo di sottoscrizione della quota associativa. L'articolo 13 contiene poi una norma di rinvio in quanto l'amministrazione si riserva la possibilità di stabilire ulteriori modalità con un possibile decreto successivo del Ministro delle Finanze.

La disposizione si applica anche ai soci di società semplici nella proporzione della loro partecipazione agli utili secondo il nuovo testo del comma 3 dell'articolo 13 bis.

#### **Titolari reddito di impresa**

Le imprese possono invece detrarre dal reddito di impresa ai sensi del nuovo testo dell'articolo 65 del Tuir le erogazioni in denaro per importo non superiore a quattro milioni o al 2 per cento del reddito dichiarato, effettuate a favore delle ONLUS. Per le imprese quindi il limite può essere anche più ampio, specialmente in presenza di alti utili di esercizio, per cui la norma appare interessante soprattutto per tali soggetti.

Può essere opportuno che l'ente predisponga un modello di ricevuta nel quale si attesti l'importo versato e la data, il pieno impiego a titolo istituzionale di tale somma e di essere organizzazione non lucrativa in quanto ente iscritto nei registri regionali.

#### **Liberalità in natura**

Interessante risulta anche la disciplina relativa alle liberalità effettuate non in denaro ma in natura da parte delle imprese. Infatti le imprese possono continuare a considerare componente negativo del reddito le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle Onlus nel limite del cinque per mille delle spese complessive per prestazioni di lavoro dipendente.

In pratica se una impresa "presta" la propria manodopera a favore di una Onlus, può

continuare a considerarla costo di competenza e di inerenza, anche se non relativo alla propria attività.

Per le imprese che hanno per oggetto la produzione o lo scambio di derrate alimentari o di prodotti farmaceutici, le cessioni a titolo gratuito di questi beni effettuate a favore delle organizzazioni non lucrative, non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio di impresa e quindi in deroga alla disciplina generale dell'articolo 53 del Tuir, non sono considerati ricavi imponibile, cosa che invece sarebbe avvenuta sino ad oggi. Tali cessioni gratuite quindi non rappresentano componente di reddito e non vanno soggette a tassazione.

Anche per le cessioni gratuite di altri beni valgono regole simili e per un importo fino a due milioni di lire tale cessione può addirittura essere considerata erogazione liberale ai sensi dell'articolo 65.

Si elimina quindi una assurdità del nostro sistema che prevedeva in sostanza la tassazione delle cessioni gratuite di beni a scopi di solidarietà; se tale norma ha un chiaro fondamento antielusivo, è altresì vero che portava a conseguenze assurde.

Il comma 4 impone tuttavia alcune condizioni: in primo luogo è necessario che chi effettua la liberalità ne dia preventiva comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento al competente ufficio delle entrate (con esclusione dei beni facilmente deperibili di modico valore) e che la Onlus beneficiaria in apposita dichiarazione da conservare per il cedente attesti il proprio impegno a utilizzare i beni in conformità alle proprie finalità istituzionali. È sorto semmai il dubbio se sia compatibile con il disposto descritto la vendita di tali beni a scopi di finanziamento dell'ente non lucrativo, oppure se sia necessario un utilizzo diretto e specifico da parte della Onlus stessa.

Si propende per l'ipotesi della possibilità di utilizzare tali beni a scopi di finanziamento, anche in forza del disposto della lettera a) dell'articolo 2 del medesimo decreto 460/97, che prevede proprio tale ipotesi, almeno limitatamente ai beni di "modico valore".

Si ritiene che l'ufficio competente sia quello dove ha sede l'impresa cedente e non la

Onlus, poiché è questa che potrebbe abusare della disposizione, per esempio superando i limiti previsti.

In secondo luogo il cedente entro il quindicesimo giorno del mese successivo deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la qualità e quantità dei beni ceduti.

Anche in questo caso il Ministero delle Finanze si riserva la possibilità di stabilire con apposito decreto ulteriori modalità e condizioni.

Se da una parte sono comprensibili le ragioni e i timori di comportamenti elusivi, dall'altra bisogna cercare di non appesantire inutilmente la procedura, che altrimenti perde la sua natura di sostegno per il settore non lucrativo.

#### **Enti non commerciali**

Il disposto dell'articolo 13 del decreto Onlus modifica anche la disciplina degli oneri deducibili degli enti non commerciali estendendo anche a loro tramite una modifica dell'articolo 11 bis del Tuir le agevolazioni indicate sopra.

### **ACQUISTO DI IMMOBILI ESENTI DA IMPOSTA CATASTALE E IPOTECARIA OLTRE CHE DA REGISTRO? UNA ISOLATA MA IMPORTANTE PRONUNCIA DI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE**

A distanza di parecchio tempo, l'art. 8 della legge quadro sul volontariato fa ancora discutere anche in sede di contenzioso tributario.

È ormai noto che tale norma esonera dall'imposta di registro gli acquisti di immobili da parte di enti di volontariato iscritti nei registri, se ed in quanto tale acquisto sia connesso alla loro attività istituzionale.

Tale orientamento, ormai consolidato è stato anche recepito dal Ministero delle Finanze che con risoluzione Ministeriale n. IV 8 - 166/93 del 6 giugno 1994 ha positivamente risposto a tale questione.

La norma in questione, viceversa, tace sulle imposte catastali di trascrizione ed ipotecarie che quindi appaiono interamente dovute.

Ci si è sempre chiesti fino a che punto tale normativa corrisponda alle effettive intenzioni del legislatore e quanto invece sia un risultato non voluto di una normativa un po' generica.

Essa infatti appare piuttosto contraddittoria in quanto se si vuole agevolare l'atto di acquisto, non vi è motivo logico per prevedere l'esenzione da una imposta e non da altre che ugualmente gravano sul caso.

La commissione Tributaria provinciale di Pesaro, con sentenza nr. 65 del 19 novembre 1996, ha accolto il ricorso di una organizzazione di volontariato, riconoscendo la spettanza di tale esenzione. La sentenza in commento, per essere legittimamente motivata, ha dovuto fare uno sforzo di non poco conto per la verità. Essa risulta infatti basata oltre che sulle parole della legge sulle effettive intenzioni del legislatore e sulla palese incongruità della norma stessa, se diversamente applicata.

La motivazione confronta infatti la normativa in caso di donazioni (esenti da ogni imposta) con gli acquisti a titolo oneroso, la cui diversità di trattamento non ha ragione alcuna. La coraggiosa pronuncia resta per il momento isolata e non è da capire quale sarà l'esito finale. Essa tuttavia merita attenzione e non vi è dubbio che l'articolo 8 della legge quadro meriterebbe riforma da parte del legislatore.

#### **Alternatività delle deducibilità**

La norma in commento prevede da ultimo alcune condizioni di incompatibilità tra le varie deduzioni ammissibili.

Infatti, per quanto in maniera piuttosto limitata ed in generale subordinatamente al possesso della personalità giuridica da parte del ricevente, un sistema di detrazione delle liberalità a favore di enti non commerciali era comunque prevista nel nostro ordinamento. La norma in esame tende quindi ad evitare un sovrapporsi delle norme e ad escludere un duplice beneficio.

Così per esempio la deducibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto, (lettera a) art. 65 dpr 917/86), così come le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica (lettera b art. 65 dpr 917/86) è consentita a condizione che il soggetto erogante non fruisca delle agevolazioni previste dalla nuova normativa.

### **IVA SU ACQUISTI DEGLI ENTI DI VOLONTARIATO IL MINISTERO TORNA SULLA QUESTIONE**

*Il Ministero delle finanze con risoluzione n. 138 del 08.09.98 torna sulla questione dell'IVA sugli acquisti di beni strumentali da parte di associazioni di volontariato iscritte nei registri. È noto infatti che la circolare nr. 3 del febbraio 1992 aveva esteso l'esenzione da IVA anche su alcuni acquisti di beni mobili registrati quali ambulanze e simili.*

*Con diverse pronunce il Ministero era tornato sulla questione e senza mai revocare tale circolare, aveva comunque affermato che gli enti di volontariato pagavano IVA normalmente sugli acquisti.*

*Il decreto 460/97 in materia di ONLUS poi, non intervenendo direttamente sulla questione aveva riproposto, anche se in termini non molto difforni dal passato, la questione, rendendo complessa la disciplina degli acquisti.*

*Con la risoluzione in esame, il Ministero rispondendo ad una associazione che chiedeva l'esenzione per l'acquisto di macchinari medici, nega l'esenzione nel caso specifico; tuttavia richiama tale originaria circolare, negando l'esenzione non in via generale e di principio, ma solo e in quanto nell'ipotesi prospettata non si trattava di beni mobili registrati.*

*Il che fa capire, anche se come sottinteso, che il Ministero ritiene valida l'indicazione della prima circolare ricordata, la quale, pur limitandola ai soli beni mobili registrati, prevede comunque l'esenzione da IVA.*

*Per quanto sulla questione rimanga notevole e incomprensibile incertezza, la risoluzione in esame meritava segnalazione in quanto appare ancora possibile usare la circolare n. 3/1992 per acquisti di beni mobili registrati in esenzione da IVA, pur con diversi dubbi.*

## IN RICORDO DI FIORETTA MAZZEI

di Fabrizia Rimanti

L'11 novembre scorso è morta, a Firenze, Fioretta Mazzei, la più stretta collaboratrice di Giorgio La Pira e curatrice dei suoi scritti. Appartenente ad una nobile ed antica famiglia, era nata nel capoluogo toscano il

26 settembre del 1923. Fin da piccola aveva conosciuto il "Professore"; quest'ultimo infatti, durante la guerra, per sfuggire ai fascisti si era rifugiato nella casa di campagna dei Mazzei. Nacque allora un

sodalizio, innanzitutto spirituale, che sarebbe durato tutta la vita e di cui Fioretta racconta nel volume "Cose viste e sentite" (Lef, 1981). Dal "carismatico Sindaco di Firenze" (per usare l'espressione di Giovanni Paolo II) mutuò l'impegno per la pace e l'amore per i poveri ed i deboli che la portò a rinunciare agli agi che la nascita le avrebbe garantito.

Con La Pira condivise tutte le battaglie politiche sia a Firenze che a Roma, come gli sforzi internazionali per il dialogo e la pace.

Consigliere comunale dal 1951 al 1995, Fioretta ricoprì più volte l'incarico di assessore con mandati sempre caratterizzati da politiche sociali: pubblica istruzione, gioventù, cultura, sicurezza sociale. Da ricordare anche il suo impegno quarantennale come insegnante di lingua francese e religione nelle scuole superiori fiorentine.

Dopo la morte del "Professore", avvenuta il 5 novembre 1977, la Mazzei è stata Presidente della Fondazione La Pira, dedicandosi alla raccolta, catalogazione e messa a punto dei suoi scritti.

Ma soprattutto ne ha perpetuato la memoria attraverso la prosecuzione dei tanti impegni quotidiani e nascosti.

### GRAZIE

"Grazie" è la parola più completa e più totale che fin dalla nascita l'uomo possa rivolgere al suo Creatore per tutti quelli che lo circondano.

Su questo "grazie" si può vagare all'infinito però io tengo ora a ricondurlo ai miei "grazie" dall'infanzia a questi 75 anni costellati solo di grazie.

Un "grazie" contiene anche affetto, riconoscenza ed è quello che volevo consegnare ad ognuno di voi, a cominciare dai più piccini, dai più dimenticati, dai tanti che non si sono nemmeno accorti che mi facevano dire "grazie" e di cui è piena tutta la mia vita.

Un grazie anche a tutti i miei familiari e alle ricchezze morali che mi hanno consegnato, però lo ripeto, e devo dire di averlo sentito per tutta la mia vita, che questo "grazie" è soprattutto legato ai tantissimi che ho visto, conosciuto e amato senza storia e senza perché.

A questi e a tutti spero di dire per ciascuno un "grazie" potente dalle braccia della Madonna, dei miei angeli custodi e di tutti quelli con cui starò con gioia per sempre in Paradiso.

Fioretta

Dettata il 2 ottobre, festa degli Angeli Custodi

## SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO PISA

La Scuola Superiore S. Anna di Pisa ha aperto le iscrizioni alla  
*II edizione del Corso di Formazione Avanzata in*  
"Politiche territoriali per lo sviluppo sociale. Ricostruire la cittadinanza".

Profonde sono le trasformazioni sociali ed economiche che stanno interessando lo scenario mondiale, e ciò pone con urgenza la questione della tutela e promozione della cittadinanza in società a forte disuguaglianza ed esclusione.

La domanda di supporti formativi, che rispondono in modo innovativo alle mutate esigenze, di chi è attore e promotore di cittadinanza, si fa ogni giorno più evidente.

In questo scenario si colloca il corso in oggetto promosso dalla Scuola Superiore S. Anna di Pisa e dalla faculty Università internazionale della strada.

**OBIETTIVI** Il corso mira alla formazione di figure operanti nel campo delle politiche per lo sviluppo sociale, aventi funzione di direzione e coordinamento, finalizzate a:

- dare riconoscimento al know how maturato nella pratica lavorativa;
- promuovere l'acquisizione di specifiche competenze nella rilevazione ed elaborazione dei dati, nella stesura e nel monitoraggio e valutazione di progetti, nella produzione di materiali ad alto contenuto scientifico ed innovativo.

**PROGRAMMA** Il programma copre diverse aree disciplinari (economia, epidemiologia, sociologia, scienze della comunicazione, pedagogia sociale, animazione/educazione, psicologia di comunità, politiche formative, diritto), nello sforzo di costruire un vocabolario comune, attraverso l'identificazione delle parole chiave: solidarietà, legalità/diritti, sviluppo sociale, appropriazione del territorio, informazione, disuguaglianza. E' un corso residenziale, strutturato con moduli formativi a cadenza mensile (3 giorni effettivi di 6 ore), a cui si aggiunge il lavoro di ricerca ed elaborazione monitorato da tutors. Nel periodo estivo è prevista un'attività intensiva e concentrata. Il percorso si articola in una formazione di base, una fase di specializzazione e uno stage in collaborazione con le organizzazioni promotrici.

**DESTINATARI** destinatari privilegiati sono operatori e responsabili impegnati:

- nelle forme di cittadinanza organizzata;
- nel mondo del lavoro e dell'impresa, nell'associazionismo, nel volontariato e nella cooperazione, con i gruppi marginali;
- nell'economia sociale e di mercato;
- nelle pubbliche istituzioni;
- nel mondo dell'informazione.

**MODALITÀ DI ACCESSO** L'ammissione al corso è subordinata al possesso di una laurea, di un diploma universitario e di altre forme di specializzazione post diploma. Il numero dei partecipanti è fissato a 42.


Lo svolgimento del corso avverrà a Pisa presso la Scuola Superiore S. Anna e presso la struttura congressuale Oasi di Cavorretto a Torino.

Il corso si svolgerà dal marzo 1999 al febbraio 2000.

**PROCEDURE DI ISCRIZIONE** I candidati dovranno presentare la domanda di ammissione in carta libera secondo il modello predisposto dalla Segretaria del Corso entro il 28.1.99. La quota di iscrizione al corso è di lire 2.500.000.

Il Gruppo Abele contribuirà al pagamento della quota di iscrizione di n. 3 candidati, che saranno individuati dal Gruppo Abele stesso al momento della selezione.

Per informazioni rivolgersi alla Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna  
Via Carducci, 40 - 56127 Pisa - Tel. 050 883352 - Fax 050 883356  
e mail: politiche.territoriali@sss.it - indirizzo web: www.sssup.it



# internet



Centro Nazionale  
per il Volontariato


<http://cnv.cpr.it>  
e mail: [cnv@cnv.cpr.it](mailto:cnv@cnv.cpr.it)

## L'esperto risponde




Servizio di consulenza  
con la possibilità di  
inviare quesiti e  
ricercare  
la risposta di diversi  
dubbi e domande  
formulati al servizio.

## Documentazione



È possibile consultare  
una banca dati  
dove sono inserite  
pubblicazioni, riviste,  
leggi e disposizioni in  
materia di  
volontariato,  
tesi di laurea ed altro.


## Bacheca



Spazio "telematico"  
a disposizione degli  
utenti per brevi  
messaggi.


## Banca dati

Dove è il Volontariato



Accesso alla "banca dati  
delle associazioni di  
volontariato", interrogabili  
per località, settore,  
attività svolta; alla banca  
dati è stato inoltre  
affiancato un modulo  
elettronico che consente  
la comunicazione diretta  
al CNV dei dati delle  
associazioni.

## Posta Elettronica



Contatto diretto  
bidirezionale con le  
Associazioni di  
Volontariato, gli Enti, gli  
operatori del servizio e i  
singoli cittadini.